*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 120° — Numero 90**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 31 marzo 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**COMUNITA' EUROPEE**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI ED ESAMI**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1031.**

**Approvazione del regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente: « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato », e il relativo regolamento;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1979*
*Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 27*

---

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Art. 1. — I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato ed il relativo importo non superi quello indicato nell'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono i seguenti:

*a)* lavori di manutenzione e di riparazione ordinari, nonchè di piccoli adattamenti dei locali, in uso all'amministrazione, e dei relativi impianti;

*b)* lavori di riparazione e di manutenzione nonchè custodia di autoveicoli e motocicli; pagamento della tassa di circolazione, acquisto di carburanti, lubrificanti e di attrezzi per il buon uso degli autoveicoli; pagamento del premio di assicurazione R.C. degli automezzi, da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice;

*c)* lavori di riparazione e di manutenzione del macchinario speciale occorrente per i servizi del Ministero; acquisto di materiale scientifico e tecnico (macchine fotocopiatrici, telescriventi, macchine ciclostyle, macchine offset, pezzi di ricambio del macchinario di proiezione cinematografica come: lampade al xenon, rocchetti dentati, rollini folli, pattini fissi, pattini mobili, lampade di proiezione per le moviole, lampade eccitatrici per proiettori e moviola, lampade di proiezione 16 m/m, valvole per gli amplificatori dei proiettori 16/35 e moviole, specchi e controspecchi proiettori 35 m/m e specchi moviola, ecc.), quando sia oggettivamente antieconomico o impossibile il ricorso alle normali forme di acquisto; lavori di riparazione, di manutenzione, di installazione e di collegamento del suddetto materiale speciale e per l'assicurazione di impianti tecnici;

*d)* lavori di riproduzioni fotografiche e fotostatiche di disegni, pubblicazioni, bollettini e circolari, nonchè di documenti d'ufficio;

*e)* lavori per la redazione e traduzione di articoli, notiziari, di bollettini, di programmi, di conferenze, e, in casi eccezionali, lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; compilazione di opuscoli, disegni e grafici;

*f)* acquisto di libri, riviste, opuscoli, pubblicazioni varie; lavori di rilegatura; acquisto di giornali; abbonamenti a giornali, riviste, agenzie di informazione;

*g)* servizi postali telegrafici ed altri inerenti a quelli speciali di corrispondenza;

*h)* servizi di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537, acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, diplomi, fiori, oggetti per premi e per doni, colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti, riunioni di commissioni, servizi di illuminazione e simili in occasione di solennità varie;

*i)* servizi di dogana, di trasporto, di spedizione e noli di vetture a trazione meccanica, di imballaggio, di facchinaggio, e di magazzinaggio;

*l)* servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero;

*m)* per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materie che rientrano nella competenza dell'Istituto Poligrafico dello Stato è esclusa ogni possibilità da parte dell'amministrazione di ricorrere ad approvvigionamenti da diversa fonte.

Art. 2. — Per l'esecuzione di lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore a L. 500.000 debbono essere richiesti i preventivi con offerta almeno a tre ditte, salvo che la specialità del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Art. 3. — I lavori e le provviste di cui al precedente art. 1 devono essere soggetti a collaudo finale, prima che se ne disponga il pagamento.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati da dirigenti competenti.

Qualora la spesa non superi L. 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato ai sensi del comma precedente.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Art. 4. — Le fatture relative ai lavori, alle forniture e ai servizi espletati dovranno essere esibite in duplice esemplare, l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da restare negli atti della competente divisione del Ministero.

Per disporre il pagamento, le fatture di cui sopra dovranno essere munite del visto del capo della competente divisione e delle altre persone indicate dall'ordinamento giuridico oltre che dalla dichiarazione di collaudo nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, dalla prescritta bolletta di carico o di inventario.

Per le eventuali piccole spese non documentabili con fatture o ricevute, dovrà essere presentata apposita dichiarazione da parte dell'impiegato che ha eseguito le spese stesse, vistata dal cassiere.

Art. 5. — Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti, ovvero, qualora le esigenze dei servizi o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore di un funzionario delegato e a mezzo del cassiere ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 826, e successive modifiche.

Art. 6. — Nei limiti delle somme messe a disposizione con apertura di credito il cassiere del Ministero può effettuare, su richiesta documentata del consegnatario, le spese in economia che non superino l'importo di L. 48.000.

Art. 7. — Alle spese per i servizi in economia previsti nel presente regolamento si provvede con le somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, salva la preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato per le spese indicate dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140.

---

LEGGE 23 marzo 1979, n. **89**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente*:

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella *A*, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella *A*, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte seconda.

Art. 2.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — MARCORA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

---

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1979, n. **90**.

**Norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le occorrenti norme di attuazione della disciplina comunitaria relativa al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva che entra in applicazione il 1° aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - O.R.N.A.C.O.L. », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L'idoneità dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni

legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni

devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'art. 11, par. 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Per consentire l'erogazione dell'aiuto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

I dipendenti dall'Organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o concessionarie, nonchè a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto, dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente art. 1.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI — ROGNONI — PANDOLFI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1979*
*Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 1*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alle regioni dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale viene stabilita, fra l'altro, la soppressione dell'Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 1426, con il quale l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici ha assunto la denominazione di Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino »;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale della soppressa Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino » sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il patrimonio mobiliare utilizzato per i servizi medico-psicopedagogici, sito in Roma, è trasferito alla regione Lazio, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio relativo all'Istituto « Giovanni Pascoli » di Fornaci di Barga (Lucca) è attribuito alla regione Toscana, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari sono attribuiti all'ufficio di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*novies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La regione Lazio succede all'Opera nazionale per la assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino » nei rapporti di concessioni già intercorrenti con il demanio militare.

Art. 2.

Il personale dell'Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino » in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, ed adibito ai servizi medico-psicopedagogici dell'istituto, è attribuito alla regione Lazio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione della regione Lazio del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale dell'ente non messo a disposizione della regione Lazio ai sensi del primo comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'Opera fino alla data della effettiva messa a disposizione della regione Lazio, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente, con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Lazio del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'ente assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente forniti.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1979*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 387*

(3184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale viene stabilita, fra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale del soppresso Ente nazionale

per la protezione morale del fanciullo, individuati nella allegata tabella *A*, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il patrimonio mobiliare delle sedi periferiche del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, desumibile dall'inventario dell'ente stesso, è trasferito alle regioni nel cui territorio è situato, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio mobiliare situato nelle regioni a statuto speciale è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al restante personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, in servizio presso le strutture periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, gli organi di liquidazione predetti assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente.

Art. 5.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo continuano ad essere esercitate, mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *marzo* 1979
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 385

(3187)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso « Consorzio nazionale produttori canapa ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge medesimo con il quale viene stabilito, fra gli altri, la soppressione dell'ente « Consorzio nazionale produttori canapa » e la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal terzultimo comma dell'art. 113 del detto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, il quale stabilisce che il Consorzio nazionale produttori canapa è ente di diritto pubblico;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 117, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale dell'ente « Consorzio nazionale produttori canapa » di cui alla allegata tabella *A*, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il patrimonio immobiliare di cui all'allegata tabella *B* e quello mobiliare utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'ente trasferite o delegate alle regioni sono trasferiti alla regione nel cui territorio sono situati ai sensi del primo comma del richiamato art. 117.

Ai sensi dei commi quarto e quinto del medesimo art. 117, gli altri beni immobiliari di cui all'allegata tabella *C* sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati, la quale verserà trimestralmente i relativi proventi netti al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Ai sensi dell'art. 1-*novies* aggiunto al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, i residui beni mobiliari dell'ente, compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Il personale del Consorzio nazionale produttori canapa in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Al restante personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale del Consorzio nazionale produttori canapa, fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico del bilancio del consorzio stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione del consorzio assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente.

Art. 5.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1-*bis* inserito nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le funzioni di liquidazione dell'ente, salvo quelle attribuite dal precedente art. 1 all'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, sono assunte dal commissario ministeriale attualmente preposto alla straordinaria amministrazione dell'ente.

Si osservano le disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo art. 1-*bis*.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1979*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 381*

**(3181)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alle regioni dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, fra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale pensionati d'Italia;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, individuati nella tabella *A* allegata, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, situati nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'allegata tabella *B*, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'articolo 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-*sexies*, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641.

Il patrimonio di cui all'allegata tabella *C* è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al restante personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia in servizio presso le strutture periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, gli organi di liquidazione predetti assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente.

Art. 5.

Le entrate dell'Opera nazionale pensionati d'Italia sono ripartite fra le regioni secondo le percentuali contenute nella tabella *D* e destinate ai comuni singoli o associati, ai sensi del secondo comma dell'art. 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative dell'Opera nazionale pensionati d'Italia continuano ad essere esercitate, mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *marzo* 1979
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 382

**(3186)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Assegnazione delle entrate spettanti alla soppressa Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge medesimo, con il quale viene stabilito, fra gli altri, la soppressione della « Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto » e la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal terzultimo comma dell'art. 113 del detto decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le osservazioni della commissione per le questioni regionali, formulate ai sensi del quarto comma del citato art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sul conforme parere della detta commissione tecnica, prevista dal sesto comma del predetto art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 31 marzo 1979 tutte le entrate spettanti alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, nonchè le eventuali giacenze esistenti alla stessa data, sono versate al Ministero del tesoro e vengono

attribuite nella misura dell'84% al fondo di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nella misura del 16% all'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la prosecuzione delle funzioni già esercitate dalla Cassa nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *marzo* 1979
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 388

(3183)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alla regione Toscana dei beni e del personale del soppresso Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato, in Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge medesimo con il quale viene stabilita, fra l'altro, la soppressione dell'Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato e la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, prevista dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio del soppresso Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, è trasferito alla regione Toscana che provvederà, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eventualmente anche in accordo con le altre regioni, ad assicurare la continuità delle attività dell'ente soppresso.

La regione Toscana succede all'Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato in tutti i rapporti attivi e passivi e, in particolare, nel rapporto di concessione relativo al complesso demaniale della Fortezza da Basso di Firenze.

Art. 2.

Le entrate dell'Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato sono trasferite alla regione Toscana, a norma dell'art. 1-*bis*, quinto comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Il personale in servizio presso l'ente in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, è trasferito alla regione Toscana, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione della regione Toscana del personale di cui al precedente comma avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Al personale dell'ente non messo a disposizione della regione, ai sensi del precedente primo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 122, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

L'amministrazione del personale dell'ente fino alla data della effettiva messa a disposizione della regione Toscana o di altri enti pubblici o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con oneri a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 5.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3 l'organo di liquidazione dell'ente assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente stesso.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *marzo* 1979
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 383

(3180)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alla regione Toscana dei beni e del personale del soppresso « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II » di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge medesimo con il quale viene stabilito, fra gli altri, la soppressione dell'ente « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze » e la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal terzultimo comma dell'art. 113 del detto decreto del Presidente della Repubblica, circa il trasferimento alle regioni dei beni e del personale del detto ente e l'attribuzione alle regioni delle relative entrate;

Visto il regio decreto 12 marzo 1931, n. 243, che ha fuso gli enti preesistenti in un unico ente, denominato « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II », e ne ha approvato lo statuto;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della detta commissione tecnica, prevista dal predetto art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio del soppresso ente « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II » di Firenze è trasferito alla regione Toscana ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-*bis*, comma quinto, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 461, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le entrate dell'ente sono attribuite alla regione Toscana.

Art. 3.

Il personale in servizio presso l'ente in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, è trasferito alla regione Toscana, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione della regione Toscana del personale di cui al precedente comma avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Al personale dell'ente non messo a disposizione della regione ai sensi del predetto primo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 122, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

L'amministrazione del personale dell'ente fino alla data della effettiva messa a disposizione della regione Toscana o di altri enti pubblici o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con oneri a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 5.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3 l'organo di liquidazione dell'ente assicura la continuità delle prestazioni e, dei servizi precedentemente espletati dall'ente stesso.

Art. 6.

Con convenzioni da stipulare fra la regione Toscana e le altre regioni interessate sarà regolata l'utilizzazione dei servizi già forniti dal soppresso ente ed in particolare dalla Stamperia nazionale Braille.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *marzo* 1979
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 384

(3182)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

**Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto

al decreto-legge medesimo con il quale viene stabilita, fra l'altro, la soppressione dell'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » e la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 31 gennaio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 14 febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale del soppresso Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » di cui all'allegata tabella *A*, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Ai sensi dei commi quarto e quinto del medesimo art. 117 gli altri beni immobiliari sono trasferiti alla regione Lazio e sono amministrati dalla regione stessa la quale verserà trimestralmente i relativi proventi netti al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I residui beni mobiliari dell'istituto, compreso il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*novies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale in servizio presso l'ente in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 è trasferito ai ruoli unici nei limiti e con le modalità di cui allo art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione del personale di cui al precedente comma avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'ente fino alla data dell'effettiva messa a disposizione dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione dei ruoli unici del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'ente assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente stesso.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1979*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 386*

(3185)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1979.

**Costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità di assicurare, nelle regioni a statuto speciale, mediante la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative già esplicate dagli enti compresi nella tabella *B* annessa al predetto decreto, estinti per effetto dell'art. 1-*bis* del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta, altresì, la necessità di assicurare nelle suddette regioni a statuto speciale, mediante il medesimo ufficio stralcio, l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici compresi nella predetta tabella *B*, risultanti trasferite alle regioni per effetto dei decreti emanati in applicazione degli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 1° aprile 1979 e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato, è costituito, presso l'ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'ufficio stralcio per la continuazione, nel territorio delle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle attività amministrative degli enti pubblici di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, estinti per effetto dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, numero 641, nonché delle attività amministrative degli enti di cui alla predetta tabella *B* trasferite alle regioni per effetto dei decreti emanati in applicazione degli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Al predetto ufficio stralcio è preposto il dott. Raffaele Martucci, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, il quale coordina, nelle regioni a statuto speciale, le attività gestionali relative alle funzioni amministrative indicate nel precedente art. 1, avvalendosi degli uffici, dei beni e del personale individuati con i decreti emanati ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nell'ambito delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, il capo dell'ufficio stralcio è coadiuvato dai direttori delle ragionerie regionali dello Stato di Trieste, Torino, Palermo e Cagliari e delle ragionerie provinciali di Trento e Bolzano.

Per il coordinamento delle attività gestionali relative alle funzioni amministrative già facenti capo all'ONPI, all'Ente nazionale per le Tre Venezie ed all'Ente nazionale rimpatriati e profughi, il capo dell'ufficio stralcio è coadiuvato, invece, rispettivamente, dal dott. Girolamo Vecchione, già direttore generale dell'ONPI, dal dottor Mario Bonaccini, già commissario straordinario dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e dal dott. Aldo Clemente, già direttore generale dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi.

Art. 3.

Alle spese per le attività di cui al precedente art. 2, con esclusione di quelle di cui al successivo art. 4, si provvede a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 206 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81, mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari di cui al precedente art. 2, i quali dovranno rendere il conto ai sensi delle vigenti disposizioni per il tramite dell'ufficio stralcio.

L'ufficio cui compete l'emissione degli ordini di accreditamento provvede a darne notizia al capo dell'ufficio stralcio.

Art. 4.

All'amministrazione del personale operante nelle strutture operative periferiche, site nel territorio delle regioni a statuto speciale, degli enti estinti di cui al precedente art. 1, provvede ai sensi dell'art. 1-*quaterdecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, l'ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1979

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *marzo* 1979
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 380

**(3149)**

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

**Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del quarto centenario della traslazione della Sacra Sindone dalla Savoia a Torino.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1445 del 4 agosto 1978;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emesso un francobollo celebrativo del quarto centenario della traslazione della Sacra Sindone dalla Savoia a Torino, nel valore da L. 220.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 52 × 31; formato stampa: mm 48 × 27; dentellatura: 13 × 13 1/4; tiratura: dieci milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; policromia (tre colori).

La vignetta, ispirata ad un'antica stampa popolare, realizzata nel 1578 a Torino da Giovanni Testa, raffigura la Sacra Sindone retta da un gruppo di vescovi lombardi durante un pellegrinaggio.

In alto è riportata la leggenda « 1578 - LA S. SINDONE A TORINO - 1978 »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *marzo* 1979
*Registro n.* 9 *Poste, foglio n.* 364

**(2991)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

**Modificazioni all'art. 9 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976 e 18 luglio 1977;

Uditi i pareri della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976 e 18 luglio 1977 è ulteriormente modificato come segue:

Art. 9. — E' sostituito dal seguente:

« Ove ne ricorra la necessità, anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al presidente della commissione esaminatrice aggregare, su designazione del rettore o del prefetto, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

Le commissioni di vigilanza sono retribuite, qualora spetti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

*Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *marzo* 1979
*Registro n.* 13 *Istruzione, foglio n.* 384

**(3023)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

**Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo del 550° anniversario della morte di Tommaso Guidi detto Masaccio.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1446 del 25 ottobre 1978;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emesso un francobollo commemorativo del 550° anniversario della morte di Tommaso Guidi, detto Masaccio, nel valore da L. 170.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; colore: ardesia.

La vignetta riproduce un particolare dell'affresco « S. Pietro che distribuisce il denaro di Anania », eseguito da Masaccio per la decorazione della cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze.

Nella vignetta è posta la leggenda « MASACCIO », con le date « 1401 - 1428 »; quindi, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1979*
*Registro n. 9 Poste, foglio n. 366*

**(2992)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

**Valore e caratteristiche di tre francobolli ordinari della serie « Fontane d'Italia ».**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, tra l'altro, di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti una fontana del Trentino-Alto Adige, una fontana delle Marche e una fontana della Lucania;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1446 del 25 ottobre 1978;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono emessi, nel valore unico da L. 120, tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana del Nettuno a Trento, la fontana della Fortuna a Fano e la fontana Cavallina a Genzano di Lucania.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

Le vedute sono racchiuse entro una cornice, identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane sopra citate.

La cornice delimita uno spazio in cui, oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della stessa cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice la lettera « L », a destra il valore « 120 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero ed in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1979*
*Registro n. 9 Poste, foglio n. 365*

**(2990)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

**Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il quale è stato parzialmente modificato ed integrato il richiamato regolamento;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1978, con il quale sono state indette per il giorno 25 marzo 1979 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il fonogramma 22 febbraio 1979, n. 755, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, con il quale viene disposto per tutte le amministrazioni il

rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dalla succitata data del 25 marzo 1979 al 18 novembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito con il citato decreto ministeriale 18 novembre 1978, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, già indette per il giorno 25 marzo 1979, sono rinviate al giorno 18 novembre 1979, e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 19.

Art. 2.

Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 16 marzo 1979

p. *Il Ministro*: ROSA

(3028)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

**Autorizzazione all'esattoria comunale di Prato al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mazzucchetti Nerina, titolare dell'esattoria comunale di Prato, ha chiesto, per detta esattoria, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescitti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti della menzionata esattoria di Prato, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che il competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Firenze, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, ha assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonchè degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'esattoria istante si è impegnata a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

*Articolo unico*

L'esattoria comunale di Prato è autorizzata, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, ad usare, a decorrere dall'anno 1979 e precisamente dalla data del relativo verbale di consegna, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonchè a sostituire lo schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

*Il Ministro*: MALFATTI

(3021)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Colonie dei giovani lavoratori », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 8 novembre 1978, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Colonie dei giovani lavoratori », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Colonie dei giovani lavoratori », con sede in Roma, costituita per rogito notar Agatocle Mollaioli di Roma in data 14 gennaio 1918 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Pietro Gilardoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

**(3029)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrenia mare A », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 6 dicembre 1978, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrenia mare A », con sede in Roma;

Ritenuta la necesità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrenia mare A », con sede in Roma, costituita per rogito dottor Antonio Ferdinandi, coadiutore del notaio Vincenzo Forleo di Roma, in data 20 settembre 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Alberto Tavani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

**(3030)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1979.

**Avocazione al Ministero del tesoro delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità di avocare al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione degli enti pubblici di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, soppressi ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 1° aprile 1979 sono avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi e posti in liquidazione dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Per le esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto saranno poste a disposizione dell'ufficio liquidazioni le unità di personale già operanti nelle sedi centrali degli enti di cui al precedente art. 1 ed assegnate ai ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, ritenute strettamente necessarie, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *marzo* 1979
*Registro n.* 8 *Tesoro, foglio n.* 13

**(3048)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1979.

**Norme integrative per l'attuazione in sede nazionale dei regolamenti comunitari n. 136/66, n. 3089/78 e n. 557/79, relativi all'aiuto al consumo dell'olio di oliva.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei

mercati nel settore dei grassi ed in particolare l'art. 11, paragrafo 2, che istituisce un regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva prodotto ed immesso sul mercato nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 che stabilisce le norme generali, relative all'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale della succitata normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese confezionatrici di olio d'oliva che, avendone i requisiti, intendono ottenere il riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 — quale condizione necessaria per il conseguimento dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978 — sono tenute a presentare al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, apposita domanda, redatta in carta legale.

Art. 2.

La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:

*a*) nome o ragione sociale e sede dell'impresa confezionatrice, nonché eventuale marchio depositato;

*b*) ubicazione dello o degli stabilimenti di confezionamento con descrizione degli impianti ivi operanti, precisando la rispettiva capacità di confezionamento espressa in quintali per giornata lavorativa di 8 ore e riferita al confezionamento di imballaggi di contenuto netto fino a 5 litri;

*c*) indicazione del o dei depositi o altri locali fuori stabilimento nei quali vengono detenuti gli olii d'oliva di proprietà dell'impresa con indirizzo ed estremi della denuncia al competente ufficio I.V.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche;

*d*) data di inizio dell'attività di confezionamento dell'olio di oliva;

*e*) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e data di presentazione al medico provinciale della domanda per l'autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

*f*) dichiarazione di accettazione a sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito dell'applicazione del regime dell'aiuto al consumo;

*g*) impegno a rispettare le condizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979;

*h*) quantità, espressa in quintali, di olio di oliva confezionato nelle campagne 1976-77 e 1977-78 in imballaggi di contenuto netto superiore a litri 5 e fino a litri 55 con impegno a presentare successivamente la documentazione di prova dei quantitativi dichiarati.

Nella domanda deve essere, altresì, precisato se la impresa confezionatrice svolge anche attività di confezionamento di olii da seme.

Ogni eventuale, successiva variazione degli elementi contenuti nella domanda e riferiti ai punti *a*), *b*) e *c*) deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 3.

Il riconoscimento, di cui al precedente art. 1, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78 e dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 557/79.

Con il riconoscimento è attribuito alle imprese confezionatrici un numero di identificazione.

Detto numero deve essere apposto sugli imballaggi immediati degli olii confezionati, di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 557/79, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.

Le imprese riconosciute hanno diritto all'aiuto al consumo per le quantità di olio di oliva confezionato in imballaggi, recanti il numero d'identificazione e muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile, immesso sul mercato a decorrere dalla data del riconoscimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 4.

Le imprese confezionatrici di olio di oliva sono obbligate ad istituire, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, apposito registro, bollato e vidimato a norma di legge, in cui debbono essere riportati:

*a*) le quantità e le qualità di olio di oliva giacenti, alla data di presentazione della domanda, presso lo stabilimento di confezionamento e presso i depositi fuori stabilimento.

Dette quantità debbono essere distinte secondo l'origine, tenendo separati i dati relativi all'olio non confezionato da quelli relativi all'olio confezionato, dettagliando per quest'ultimo le quantità stesse secondo i tipi di imballaggio,

e giornalmente:

*b*) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva entrate nell'impresa distinte a seconda che si tratti di olio proveniente dal mercato comunitario o di olio importato da Paesi terzi, specificando per ciascuna partita se si tratta di olio confezionato o non confezionato. Nel caso di olio confezionato le quantità debbono essere distinte in relazione ai tipi di imballaggio.

Per ogni partita entrata nell'impresa debbono essere specificati gli estremi della bolletta di accompagnamento, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio di origine comunitaria, e gli estremi della bolletta di importazione, quando trattasi di olio importato da Paesi terzi;

*c*) le quantità e le qualità di olio di oliva confezionato dall'impresa, distinto in relazione ai tipi di imballaggio;

*d*) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva uscite dall'impresa, tenendo distinti gli olii non confezionati da quelli confezionati e specificando per ogni partita gli estremi della bolletta, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del destinatario e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio immesso nel mercato comunitario o gli estremi del documento di esportazione, ove trattasi di olio destinato all'esportazione verso Paesi terzi.

Nel caso di olio venduto a diretti consumatori devono essere indicati i numeri dei fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate;

*e*) il numero degli imballaggi immediati entrati nell'impresa, distinti secondo la loro capacità, specificando per ciascuna partita entrata gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo del trasferimento;

*f*) il numero degli imballaggi immediati utilizzati per il confezionamento dell'olio di oliva, distinti secondo la loro capacità;

*g*) i movimenti degli olii di oliva trasferiti dall'impresa ai locali di confezionamento e quelli degli olii trasferiti da detti locali a depositi fuori stabilimento;

*h*) un riepilogo mensile delle quantità di olio confezionato uscito dall'impresa, evidenziando quelle per le quali sarà presentata richiesta di aiuto.

I depositi fuori stabilimento delle imprese confezionatrici debbono tenere apposito registro, bollato e vidimato a norma di legge, nel quale riportare i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Nel riepilogo mensile di cui alla lettera *h*) debbono essere indicate anche le quantità degli olii confezionati uscite dai depositi fuori stabilimento, precisando i numeri dei fogli del registro di cui al precedente comma nei quali dette quantità risultano registrate.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo e nel successivo art. 6, in conformità dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, per impresa confezionatrice si intende lo stabilimento di confezionamento ed i relativi depositi situati fuori di detto stabilimento debitamente denunciati ed autorizzati.

### Art. 5.

Le imprese che intendono procedere al confezionamento di olio d'oliva, importato dai Paesi terzi, in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore a litri 5, non recanti il numero di identificazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, e quelle che intendono utilizzare detto olio per la fabbricazione di conserve di pesci o di legumi sono tenute a darne comunicazione preventiva all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Dette imprese sono obbligate a tenere una contabilità conforme a quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, anche se non riconosciute ai sensi del precedente art. 3.

### Art. 6.

Le imprese in attività al 1° aprile 1979, che presentano la domanda di riconoscimento, di cui al precedente art. 1, entro il 1° maggio 1979 sono ammesse a fruire dell'aiuto al consumo per l'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di riconoscimento a condizione che tengano una contabilità, avente carattere di certezza ed ufficialità, in cui siano indicate:

*a*) le quantità di olio d'oliva giacenti alla data del 1° aprile presso lo stabilimento di confezionamento o presso i depositi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, distinte secondo l'origine e la presentazione,

e giornalmente:

*b*) le quantità di olio d'oliva entrate nell'impresa nel periodo compreso fra il 1° aprile e la data del riconoscimento, distinte a seconda che si tratti di olio proveniente dal mercato comunitario o di olio importato da Paesi terzi e per ciascuna partita a seconda che si tratti di olio non confezionato o confezionato. Per gli olii provenienti dal mercato comunitario occorre riportare gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978 con la indicazione del mittente e del titolo di trasferimento, e per gli olii importati direttamente gli estremi della bolletta di importazione;

*c*) le quantità di olio d'oliva comunitario confezionato in imballaggi di contenuto netto fino a 55 litri uscite dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di riconoscimento, riportando per ciascuna partita di olio gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del destinatario e del titolo di trasferimento e per gli olii confezionati, venduti a diretti consumatori, il riferimento ai fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate.

Le imprese di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il riconoscimento, di cui al precedente art. 3, debbono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il 15 giugno 1979 apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le quantità totali risultanti dalle registrazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) alla data del riconoscimento, dettagliando per quanto concerne gli olii confezionati usciti dall'impresa le quantità con riferimento ai tipi di imballaggio utilizzati.

Tale dichiarazione vale come domanda d'aiuto al consumo.

Alla dichiarazione indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., debbono essere allegati copia della documentazione di cui al primo comma del presente articolo o estratto autentico della medesima, nonché, copia delle fatture emesse a fronte degli olii confezionati immessi sul mercato od estratto autentico del registro dei corrispettivi per quanto concerne l'olio venduto a privati consumatori.

Qualora la documentazione sopra indicata non sia ritenuta idonea l'aiuto sarà corrisposto forfettariamente in base ai criteri di cui all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 557/79.

**Art. 7.**

L'importazione definitiva di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della TDC, ad eccezione dell'olio d'oliva classificato nelle sottovoci 15.07 A I a e 15.07 A II, presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, è subordinata alla presentazione in dogana di apposito certificato rilasciato dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., attestante l'avvenuta costituzione a favore dell'Azienda da parte dell'importatore di una cauzione d'importo pari:

per gli olii di cui alle sottovoci 15.07 A I a e 15.07 A II in imballaggi di contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa a L. 29.994/q.le;

per gli olii di cui alla sottovoce 15.07 A I b:

a L. 29.094/q.le per la provenienza Spagna;

a L. 27.894/q.le per la provenienza Tunisia;

a L. 26.695/q.le per la provenienza Grecia e Marocco;

a L. 25.195/q.le per le provenienze Turchia ed altri Paesi;

per gli olii di cui alla sottovoce 15.07 A I c a L. 23.395/q.le.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponde ai requisiti, di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e succesive modificazioni.

Lo svincolo o l'incameramento della cauzione avverrà secondo i criteri di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 557/79.

**Art. 8.**

Le imprese confezionatrici riconosciute sono tenute ad apporre sugli imballaggi contenenti olio d'oliva e recanti il numero d'identificazione, di cui al precedente art. 3, usciti dall'impresa dalla data del riconoscimento, una etichetta recante la seguente dicitura « prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del consumo dell'olio d'oliva ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1979

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PRODI

*Il Ministro delle finanze*
MALFATTI

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo **1979.**

**Proroga della scadenza prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 per le autorizzazioni concesse in materia di compensatori termici.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215 e 22 agosto 1972, n. 622;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1977, recante disposizioni sulla costruzione, verificazione ed impiego degli apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 29 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1978, numero 331795, che proroga al 31 marzo 1979 la scadenza fissata dal decreto ministeriale 31 marzo 1978 per le autorizzazioni ministeriali concesse per l'impiego a titolo sperimentale di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua;

Considerato che le operazioni metrologiche, che gli uffici provinciali metrici devono eseguire per la legalizzazione secondo le nuove norme di tutti gli apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua utilizzati in rapporto *inter partes*, non potranno essere completate entro la data del 31 marzo 1979, fissata dall'articolo unico del citato decreto ministeriale 30 settembre 1978, quale scadenza delle autorizzazioni concesse per l'impiego a solo titolo sperimentale di apparecchi compensatori termici;

Ritenuta la necessità di prorogare la predetta scadenza;

Decreta:

*Articolo unico*

La data ultima prevista dall'articolo unico del decreto ministeriale 30 settembre 1978, n. 331795, richiamato nelle premesse, per l'impiego di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua alle condizioni fissate dalle relative autorizzazioni ministeriali e dal decreto ministeriale 16 marzo 1977 parimenti citato nelle premesse è spostata al 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

*Il Ministro:* NICOLAZZI

(3188)

# COMUNITÀ EUROPEE

### Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 288/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 289/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 290/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dello olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 291/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 292/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 293/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo A III.

Raccomandazione n. 294/CECA della commissione, del 13 febbraio 1979, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per talune ghise ematiti originarie del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 295/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d'intervento, a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 296/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 relativo alle modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 297/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che istituisce una tassa di compensazione alla importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 298/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 299/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 300/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

*Pubblicati nel n.* L 41 *del* 16 *febbraio* 1979.

**(38/C)**

Regolamento (CEE) n. 301/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 302/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 303/79/CECA della commissione, del 15 febbraio 1979, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 304/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 305/79 della commissione, del 15 febbraio 1979, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di conserve di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento tedesco e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1557/78.

Regolamento (CEE) n. 306/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 307/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 308/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3136/78 relativo alle modalità di applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 309/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68 per quanto riguarda le indicazioni di cui devono essere provvisti i fiori recisi freschi.

Regolamento (CEE) n. 310/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3161/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 375 del 30 dicembre 1978.

*Pubblicati nel n.* L 42 *del* 17 *febbraio* 1979.

**(39/C)**

Regolamento (CEE) n. 311/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 312/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 313/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 314/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) numero 2821/78 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 315/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, che sopprime la tassa di compensazione alla importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 316/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 317/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 318/79 della commissione, del 19 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

*Pubblicati nel n.* L 43 *del* 20 *febbraio* 1979.

**(40/C)**

Regolamento (CEE) n. 319/79 della commissione, del 20 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 320/79 della commissione, del 20 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 321/79 della commissione, del 20 febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 322/79 della commissione, del 16 febbraio 1979, che introduce un dazio provvisorio antidumping su un erbicida originario della Romania.

Regolamento (CEE) n. 323/79 della commissione, del 20 febbraio 1979, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 324/79 della commissione, del 20 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 44 *del* 21 *febbraio* 1979.

**(41/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Avviso di rettifica

Nell'allegato *A* al provvedimento CIP n. 13/1978 concernente i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979, alla pagina 718, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto:

| | Numero di registrazione |
|---|---|
| *Neozimal Serono* | — |
| 30 CPS | *2898/A* |
| 50 CPS | *2898/A* |

leggasi:

| | Numero di registrazione |
|---|---|
| *Neozimal Serono* | — |
| 30 CPS | *9898/A* |
| 50 CPS | *9898/A* |

(3087)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Moscato di Sardegna » Spumante e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» Spumante ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui allo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di disciplinare di produzione della D.O.C. « Moscato di Sardegna » Spumante*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Sardegna » Spumante è riservata al vino bianco spumante che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il « Moscato di Sardegna » Spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco. Possono concorrere anche le uve di vitigni diversi, ad uve bianche, raccomandate nella regione sarda, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura distinate alla produzione del « Moscato di Sardegna » Spumante devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da escludersi i terreni salsi, quelli interessati dalla falda ed infine quelli posti ad una altitudine superiore ai 450 metri sul livello del mare.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere, di preferenza, il cordone speronato espanso su tetto verticale o su tetto orizzontale o comunque tali, da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del « Moscato di Sardegna » Spumante non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione del « Moscato di Sardegna » Spumante debbono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9.

La resa massima delle uve in spumante non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione per la produzione del « Moscato di Sardegna » Spumante devono essere effettuate nel territorio della regione sarda.

Qualora la gradazione minima naturale delle uve di una determinata partita destinata alla produzione del « Moscato di Sardegna » Spumante sia superiore a 13° è vietato l'uso dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dovendosi in tal caso procedere alla spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo zucchero naturale della partita.

E' consentita, qualora ricorrano le condizioni previste, la correzione della partita stabilita dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e quelle consigliate dalla buona tecnica. Devono inoltre essere rispettate le norme comunitarie previste per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Art. 6.

Il « Moscato di Sardegna » Spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, brillante;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di moscato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5° con alcool svolto minimo 8°;

gradazione alcoolica massima complessiva: 14,5°;

zuccheri riduttori: minimo 50 e massimo 95 grammi per litro;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fino, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le sottodenominazioni geografiche tradizionali « Tempio Pausania » o « Tempio » e « Gallura » sono riservate al « Moscato di Sardegna » Spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate in Gallura.

La Gallura comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Sassari: Aggius, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teresa di Gallura, S. Francesco d'Aglientu, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu; ed in provincia di Nuoro: Budoni, S. Teodoro.

(2899)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

**Corso dei cambi del 27 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 839,45 | 839,45 | 839,50 | 839,45 | 839,50 | 839,40 | 839,55 | 839,45 | 839,45 | 839,45 |
| Dollaro canadese | 718,10 | 718,10 | 717,50 | 718,10 | 718 — | 719,10 | 718,50 | 718,10 | 718,10 | 719,10 |
| Marco germanico | 450,33 | 450,33 | 450,10 | 450,33 | 452 — | 450,30 | 450,38 | 450,33 | 450,33 | 450,35 |
| Fiorino olandese | 417,04 | 417,04 | 417,50 | 417,04 | 418,70 | 417,02 | 417,10 | 417,04 | 417,04 | 417,05 |
| Franco belga | 28,506 | 28,506 | 28,53 | 28,506 | 28,60 | 28,45 | 28,515 | 28,506 | 28,506 | 28,50 |
| Franco francese | 195,71 | 195,71 | 195,88 | 195,71 | 196,25 | 195,60 | 195,67 | 195,71 | 195,71 | 195,70 |
| Lira sterlina | 1721,60 | 1721,60 | 1722 — | 1721,60 | 1723,50 | 1721,55 | 1721,50 | 1721,60 | 1721,60 | 1721,60 |
| Lira irlandese | 1721 — | 1721 — | 1718 — | 1721 — | 1723,50 | — | 1721,70 | 1721 — | 1721 — | — |
| Corona danese | 162,20 | 162,20 | 162 — | 162,20 | 162,72 | 162,15 | 162,185 | 162,20 | 162,20 | 162,20 |
| Corona norvegese | 164,59 | 164,59 | 164,50 | 164,59 | 164,75 | 164,55 | 164,60 | 164,59 | 164,59 | 164,60 |
| Corona svedese | 192,40 | 192,40 | 192,30 | 192,40 | 192,63 | 192,35 | 192,36 | 192,40 | 192,40 | 192,40 |
| Franco svizzero | 497,90 | 497,90 | 498,35 | 497,90 | 499,70 | 497,65 | 497,95 | 497,90 | 497,90 | 497,90 |
| Scellino austriaco | 61,385 | 61,385 | 61,45 | 61,385 | 61,60 | 61,35 | 61,42 | 61,385 | 61,385 | 61,40 |
| Escudo portoghese | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,45 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Peseta spagnola | 12,205 | 12,205 | 12,23 | 12,205 | 12,21 | 12,15 | 12,22 | 12,205 | 12,205 | 12,20 |
| Yen giapponese | 4,057 | 4,057 | 4,0650 | 4,057 | 4,06 | 4,03 | 4,058 | 4,057 | 4,057 | 4,06 |

**Media dei titoli del 27 marzo 1979**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 67,675 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 88,775 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 86,625 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,525 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,850 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,375 |
| » 6 % » » 1972-87 | 77,100 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,950 |
| » 9 % » » 1976-91 | 84,050 |
| » 10 % » » 1977-92 | 87,650 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,800 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 100,575 |
| » » » » 1-10-1979 | 100,775 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 | 100,725 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,725 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 100,575 |
| » » » » 1- 8-1978/80 | 100,600 |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 100,050 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 98,625 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 95,975 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 97,950 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 96,650 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 84,425 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 99,225 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 98,725 |
| » » » 12 % 1- 4-1983 | 97,825 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 marzo 1979**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 839,50 |
| Dollaro canadese | 718,30 |
| Marco germanico | 450,355 |
| Fiorino olandese | 417,07 |
| Franco belga | 28,51 |
| Franco francese | 195,69 |
| Lira sterlina | 1721,55 |
| Lira irlandese | 1721,35 |
| Corona danese | 162,192 |
| Corona norvegese | 164,595 |
| Corona svedese | 192,38 |
| Franco svizzero | 497,925 |
| Scellino austriaco | 61,402 |
| Escudo portoghese | 17,50 |
| Peseta spagnola | 12,212 |
| Yen giapponese | 4,057 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Assunzione senza concorso di cento invalidi militari e civili di guerra in qualità di operai del ruolo delle lavorazioni della difesa.**

a) *Notificazione.*

Si rende noto che l'Amministrazione della difesa deve provvedere all'assunzione obbligatoria di cento invalidi militari e civili di guerra nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni per le qualifiche di mestiere indicate nell'annessa tabella 1.

Gli aspiranti dovranno possedere la necessaria preparazione professionale per esercitare le mansioni proprie delle qualifiche di mestiere richieste ed a tal fine saranno sottoposti ad apposita prova d'arte.

Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore a quello dei posti conferibili, la scelta degli assumendi tra coloro che hanno dimostrato di possedere la necessaria preparazione professionale verrà effettuata tenendo conto della posizione occupata dagli stessi nella graduatoria che verrà compilata sulla base dei risultati conseguiti nella suddetta prova, integrata da un colloquio.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli assumendi sarà nominata apposita commissione.

Coloro che saranno assunti verranno destinati ad una delle sedi indicate a fianco di ciascuna qualifica nella predetta tabella.

b) *Requisiti.*

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55;

godimento dei diritti politici;

cittadinanza italiana;

buona condotta;

licenza elementare;

idoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica di mestiere prescelta che verrà accertata di ufficio mediante visita medica di controllo.

L'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata alla iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande, salvo quelli della disoccupazione e del limite massimo di età (55 anni) che dovranno essere posseduti al momento dell'emissione del decreto di nomina ad operaio.

La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dalla prova e, comunque, dalla nomina.

c) *Presentazione delle domande.*

Gli appartenenti alla categoria degli invalidi militari e civili di guerra, che aspirino ad essere assunti, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, domanda di assunzione redatta in carta da bollo da L. 2000, da compilare secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2.

L'amministrazione, allo scopo di accertare l'attualità dello interesse all'assunzione da parte degli aspiranti, non terrà in alcun conto altre domande eventualmente in precedenza prodotte alla Direzione generale per gli operai o ad altro ente dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento al presente avviso, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

domicilio;

la categoria riservataria di appartenenza (invalido militare e civile di guerra);

il titolo di studio posseduto;

di essere disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione. Il candidato potrà segnalare in ordine di preferenza non più di tre sedi fra quelle indicate nel presente avviso, nelle quali gradirebbe essere assegnato;

la qualifica di mestiere per la quale si chiede l'assunzione.

L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dagli interessati circa le sedi, solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

A pena di esclusione dalla prova d'arte la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Coloro che intendano chiedere l'assunzione per più di una qualifica di mestiere dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia menzionato più qualifiche di mestiere, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche di mestiere indicate.

L'amministrazione, nell'ipotesi che per alcune qualifiche di mestiere non pervengano sufficienti domande di appartenenti alla categoria riservataria cui i posti sono destinati, si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti disponibili agli appartenenti ad altre categorie di riservatari per i quali, per i posti della stessa qualifica, ci sia esuberanza di domande.

La facoltà predetta sarà esercitata nel limite dei posti riservati alle varie categorie, ripartendo i posti rimasti conferibili, tra gli aspiranti inscritti nelle graduatorie della stessa qualifica delle altre categorie di riservatari, di cui agli avvisi di pari data, secondo un criterio proporzionale e seguendo per ogni qualifica la relativa graduatoria.

d) *Dispersione di comunicazioni.*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità sia per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo trascritto nella domanda, sia per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

e) *Visita medica collegiale.*

Prima della nomina gli assumendi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

f) *Spese di viaggio.*

Le eventuali spese di viaggio affrontate dagli interessati per recarsi nel luogo che sarà loro indicato per sostenere la prova d'arte e l'eventuale colloquio e per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, sono a completo carico degli interessati medesimi.

Roma, addì 16 marzo 1979

*Il Ministro della difesa*: RUFFINI

TABELLA 1

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Aggiustatore-congegnatore*: | | | |
| aggiustatore meccanico | Qualificato | 4 | Napoli |
| *Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista*: | | | |
| apparecchiatore telegrafonico | Qualificato | 2 | Padova, Taranto |
| *Armaiolo*: | | | |
| armaiolo in genere | Specializzato | 1 | Terni |
| *Attrezzatore navale*: | | | |
| attrezzatore navale e impiombatore di cavi | Specializzato | 2 | Taranto |
| *Calzolaio*: | | | |
| calzolaio in genere | Qualificato | 1 | Palermo |
| *Carpentiere in legno*: | | | |
| carpentiere in legno in genere | Qualificato | 3 | La Spezia, Livorno, Augusta (Siracusa) |
| *Cinetecnico*: | | | |
| cinetecnico e montatore di pellicole | Specializzato | 1 | Taranto |
| *Coloritore*: | | | |
| pittore | Specializzato | 2 | Santa Severa (Roma) |
| *Conduttori di mezzi speciali*: | | | |
| di sollevamento, trasporto e carico, etc. | Qualificato | 1 | Verona |
| *Conduttore patentato di caldaie*: | | | |
| con certificato di 1° grado o 2° grado generale | Specializzato | 5 | Ancona, Roma, Bracciano (Roma), Sabaudia (Latina) |
| con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale | Qualificato | 5 | Genova, Ancona, Catanzaro, Augusta (Siracusa), La Maddalena (Sassari) |
| *Decoratore o imbianchino*: | | | |
| stuccatore edile | Specializzato | 1 | Amendola (Foggia) |
| *Elettricista*: | | | |
| circuitista installatore e riparatore | Specializzato | 3 | Monfalcone (Gorizia), Milano |
| circuitista installatore e riparatore | Qualificato | 4 | Castelnuovo Veronese (Verona), Ancona, Firenze, Brindisi |
| *Elettromeccanico*: | | | |
| elettromeccanico in genere | Qualificato | 2 | Venezia, Brindisi |
| *Fabbro fucinatore e carpentiere*: | | | |
| fabbro fucinatore e forgiatore | Specializzato | 1 | Bologna |
| *Falegname*: | | | |
| falegname in genere | Specializzato | 10 | Bolzano, Novara, La Spezia, Macerata, Catania |
| falegname macchinista | Qualificato | 1 | Roma |
| *Fotografo*: | | | |
| operatore di microriproduttori e fotoriproduttori | Qualificato | 2 | Roma, Palermo |
| *Idraulico-tubista* | Specializzato | 5 | Torino, Aulla (La Spezia), Pisa |
| | Qualificato | 4 | Piacenza, Avellino, Martina Franca (Taranto), Catania |
| *Lucidista di disegni*: | | | |
| lucidista di disegni in genere | Specializzato | 2 | La Spezia |
| *Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*: | | | |
| meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati | Specializzato | 2 | Milano, Bologna |
| *Motorista*: | | | |
| montatore di motore | Specializzato | 2 | Monfalcone (Gorizia) |
| motorista in genere | Specializzato | 5 | Milano, Udine |
| motorista in genere | Qualificato | 6 | Taranto, Brindisi, La Maddalena (Sassari) |
| *Muratore*: | | | |
| muratore in genere | Qualificato | 4 | Treviso, Padova, Capua (Caserta), Brindisi |
| *Operatore di macchine elettroniche*: | | | |
| operatore di macchine meccanografiche | Qualificato | 2 | Roma |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*: | | | |
| conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche | Qualificato | 3 | Torre Annunziata (Napoli) |
| tornitore in metalli . . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 2 | Pavia, Roma |
| *Preparatore di laboratorio*: | | | |
| batteriologico . . . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 1 | Trieste |
| *Saldatore*: | | | |
| elettrico ed autogeno . . . . . . . . . . . . . . | Qualificato | 1 | Monfalcone (Gorizia) |
| *Sarto*: | | | |
| in genere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 2 | Milano, Venezia |
| *Sellaio*: | | | |
| cuoiaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 1 | Torino |
| *Tappezziere*: | | | |
| tappezziere in genere . . . . . . . . . . . . . . | Qualificato | 1 | Bologna |
| *Tipografo*: | | | |
| compositore a mano . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 1 | Cagliari |
| correttore di bozze . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 3 | Roma |
| impressore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 1 | Cagliari |
| *Vulcanizzatore e gommista* . . . . . . . . . . . . | Specializzato | 1 | Piacenza |

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 2000)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .) residente a . . . . via . . . . . con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 chiede di essere assunto tra il personale operaio del Ministero della difesa con la qualifica di mestiere di . . . . . ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto invalido militare o civile di guerra.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . ;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare qualsiasi sede fra quelle riportate nell'allegato 1. Indicare in ordine di preferenza non più di tre sedi (3).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . . impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Data, . . .

Firma (4) .

---

(1) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale).

(3) L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

(2832)

**Assunzione senza concorso di duecento invalidi del lavoro in qualità di operai del ruolo delle lavorazioni della difesa.**

a) *Notificazione.*

Si rende noto che l'Amministrazione della difesa deve provvedere all'assunzione obbligatoria di duecento invalidi del lavoro nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni per le qualifiche di mestiere indicate nell'annessa tabella 1.

Gli aspiranti dovranno possedere la necessaria preparazione professionale per esercitare le mansioni proprie delle qualifiche di mestiere richieste ed a tal fine saranno sottoposti ad apposita prova d'arte.

Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore a quello dei posti conferibili, la scelta degli assumendi tra coloro che hanno dimostrato di possedere la necessaria preparazione professionale verrà effettuata tenendo conto della posizione occupata dagli stessi nella graduatoria che verrà compilata sulla base dei risultati conseguiti nella suddetta prova, integrata da un colloquio.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli assumendi sarà nominata apposita commissione.

Coloro che saranno assunti verranno destinati ad una delle sedi indicate a fianco di ciascuna qualifica nella predetta tabella.

b) *Requisiti.*

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55;

godimento dei diritti politici;

cittadinanza italiana;

buona condotta;

licenza elementare;

idoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica di mestiere prescelta che verrà accertata di ufficio mediante visita medica di controllo.

L'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata alla iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande, salvo quelli della disoccupazione e del limite massimo di età (55 anni) che dovranno essere posseduti al momento dell'emissione del decreto di nomina ad operaio.

La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dalla prova e, comunque, dalla nomina.

c) *Presentazione delle domande.*

Gli appartenenti alla categoria degli invalidi del lavoro, che aspirino ad essere assunti, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, domanda di assunzione redatta in carta da bollo da L. 2000, da compilare secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2.

L'amministrazione, allo scopo di accertare l'attualità dello interesse all'assunzione da parte degli aspiranti, non terrà in alcun conto altre domande eventualmente in precedenza prodotte alla Direzione generale per gli operai o ad altro ente dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento al presente avviso, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

domicilio;

la categoria riservataria di appartenenza (invalido del lavoro);

il titolo di studio posseduto;

di essere disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione. Il candidato potrà segnalare in ordine di preferenza non più di tre sedi, fra quelle indicate nel presente avviso, nelle quali gradirebbe essere assegnato;

la qualifica di mestiere per la quale si chiede l'assunzione.

L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dagli interessati circa le sedi, solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

A pena di esclusione della prova d'arte la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Coloro che intendano chiedere l'assunzione per più di una qualifica di mestiere dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia menzionato più qualifiche di mestiere, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche di mestiere indicate.

L'amministrazione, nell'ipotesi che per alcune qualifiche di mestiere non pervengano sufficienti domande di appartenenti alla categoria riservataria cui i posti sono destinati, si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti disponibili agli appartenenti ad altre categorie di riservatari per i quali, per i posti della stessa qualifica, ci sia esuberanza di domande.

La facoltà predetta sarà esercitata nel limite dei posti riservati alle varie categorie, ripartendo i posti rimasti conferibili, tra gli aspiranti inseriti nelle graduatorie della stessa qualifica delle altre categorie di riservatari, di cui agli avvisi di pari data, secondo il criterio proporzionale e seguendo per ogni qualifica la relativa graduatoria.

d) *Dispersione di comunicazioni.*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità sia per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo trascritto nella domanda, sia per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

e) *Visita medica collegiale.*

Prima della nomina gli assumendi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

f) *Spese di viaggio.*

Le eventuali spese di viaggio affrontate dagli interessati per recarsi nel luogo che sarà loro indicato per sostenere la prova d'arte e l'eventuale colloquio e per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, sono a completo carico degli interessati medesimi.

Roma, addì 16 marzo 1979

*Il Ministro della difesa*: RUFFINI

TABELLA 1

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Acidista*: | | | |
| acidista per esplosivi . . . . . | Qualificato | 1 | Pizzighettone (Cremona) |
| *Aggiustatore-congegnatore*: | | | |
| aggiustatore meccanico . . . . . . . . . | Qualificato | 12 | Bolzano, Padova, Bologna, Pratogrande (Savona), Roma, Acquasanta-Roma, Napoli, Gioia del Colle (Bari), Decimomannu (Cagliari) |
| compressorista . . . | Specializzato | 4 | Piacenza, Noceto (Parma) |
| congegnatore di precisione . . . . . . . | Specializzato | 4 | Monfalcone (Gorizia), Pisa |
| montatore di macchine . . . . . . . | Specializzato | 1 | Monfalcone (Gorizia) |
| *Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista*: | | | |
| apparecchiatore telegrafonico . . | Qualificato | 1 | Padova |
| apparecchiatore telescriventista . . . | Qualificato | 1 | Padova |
| meccanico per centrali telefoniche . . . . . | Qualificato | 1 | Roma |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Artificiere-esplosivista*: | | | |
| artificiere in genere | Specializzato | 1 | Messina |
| *Attrezzatore navale*: | | | |
| attrezzatore navale e impiombatore di cavi | Specializzato | 2 | Taranto |
| *Attrezzista meccanico*: | | | |
| utensilista | Qualificato | 1 | Fontana Liri (Frosinone) |
| *Calzolaio*: | | | |
| calzolaio in genere | Qualificato | 3 | Torino, Taranto |
| *Carpentiere in legno*: | | | |
| carpentiere in legno in genere | Qualificato | 3 | Livorno, Roma |
| *Coloritore*: | | | |
| pittore | Specializzato | 11 | Milano, Roma, Taranto, Messina |
| verniciatore a spruzzo | Qualificato | 5 | Bologna, Firenze, Roma, Augusta (Siracusa) |
| *Conduttore di gru e carri ponte* | Specializzato | 2 | Taranto |
| *Conduttore di forni non elettrici* | Qualificato | 2 | Roma, Fontana Liri (Frosinone) |
| *Conduttore di mezzi speciali*: | | | |
| di sollevamento, trasporto e carico, etc. | Qualificato | 1 | Napoli |
| *Conduttore di mezzi speciali con patente D ed E o corrispondenti patenti militari* | Specializzato | 1 | Noceto (Parma) |
| *Conduttore patentato di caldaie*: | | | |
| con certificato di 1° grado o 2° grado generale | Specializzato | 1 | Messina |
| con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale | Qualificato | 5 | Genova, La Spezia, Aulla (La Spezia), Pisa |
| *Decoratore o imbianchino*: | | | |
| decoratore | Qualificato | 1 | Roma |
| imbianchino | Qualificato | 8 | Milano, Piacenza, S. Severa (Roma), Messina |
| *Elettricista*: | | | |
| bobinatore | Qualificato | 1 | Roma |
| circuitista installatore e riparatore | Specializzato | 4 | Bolzano, Torino, Orvieto (Terni), Roma |
| elettrauto | Specializzato | 1 | Catania |
| magnetista | Qualificato | 1 | Bracciano (Roma) |
| *Elettromeccanico*: | | | |
| elettromeccanico in genere | Qualificato | 6 | Taranto |
| *Elettronico*: | | | |
| elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma | Qualificato | 1 | Roma |
| *Fabbro fucinatore e carpentiere*: | | | |
| carpentiere in ferro e metalli | Qualificato | 1 | Grazzanise (Caserta) |
| *Falegname*: | | | |
| falegname in genere | Specializzato | 8 | Gallarate (Varese), Livorno, Roma, Augusta (Siracusa), La Maddalena (Sassari) |
| falegname in genere | Qualificato | 10 | Treviso, Piacenza, Padova, Pinerolo (Torino), Baiano di Spoleto (Perugia), Sabaudia (Latina), Napoli, Messina |
| falegname macchinista | Qualificato | 3 | Torino, Piacenza, Roma |
| lucidatore di mobili | Specializzato | 3 | Venezia, Roma |
| *Idraulico-tubista* | Specializzato | 6 | Firenze, Roma, La Maddalena (Sassari) |
| | Qualificato | 7 | Chieti, Brindisi, Taranto, Grazzanise (Caserta), Catanzaro, Capo Teulada (Cagliari) |
| *Litografo*: | | | |
| trasportatore | Qualificato | 3 | Roma, Bari |
| *Lucidista di disegni*: | | | |
| lucidista di disegni in genere | Specializzato | 3 | Roma, Taranto |
| *Macellaio* | Qualificato | 1 | Taranto |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*: | | | |
| meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati | Specializzato | 2 | Bologna, Macerata |
| *Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori*: | | | |
| meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori | Specializzato | 2 | Milano, Verona |
| *Motorista*: | | | |
| montatore di motore | Specializzato | 6 | La Spezia, Pisa, Taranto |
| motorista in genere | Specializzato | 4 | Bolzano, Venezia, Messina, Capo Teulada (Cagliari) |
| motorista in genere | Qualificato | 9 | Milano, La Spezia |
| *Muratore*: | | | |
| piastrellista | Specializzato | 1 | Bari |
| muratore in genere | Qualificato | 14 | Linate (Milano), Tre Cornelli (Brescia), Monte Mamaor (Verona), Salmour (Cuneo), Noceto (Parma), Roma, Firenze, Sabaudia (Latina), Taranto, Messina, Cagliari |
| *Operaio chimico*: | | | |
| decontaminatore NBC | Specializzato | 1 | Pisa |
| preparatore di laboratorio chimico | Qualificato | 2 | Firenze, Santa Lucia di Civitavecchia (Roma) |
| *Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*: | | | |
| conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche | Qualificato | 2 | Torre Annunziata (Napoli) |
| fresatore | Qualificato | 2 | Pisa, Capua (Caserta) |
| *Preparatore di laboratorio*: | | | |
| biologico | Qualificato | 1 | Torino |
| *Saldatore*: | | | |
| elettrico ed autogeno | Qualificato | 3 | Alessandria, Treviso, Bari |
| *Sarto*: | | | |
| in genere | Specializzato | 3 | Ancona, La Maddalena (Sassari) |
| per paracadute | Specializzato | 1 | Gioia del Colle (Bari) |
| *Sellaio*: | | | |
| sellaio in genere | Qualificato | 2 | Pizzighettone (Cremona), Firenze |
| *Stagnino*: | | | |
| radiatorista | Specializzato | 1 | Caserta |
| *Tappezziere*: | | | |
| tappezziere in genere | Qualificato | 3 | Bologna, Roma |
| tappezziere per auto | Qualificato | 1 | Firenze |
| *Tipografo*: | | | |
| compositore a mano | Specializzato | 3 | Roma |
| linotipista | Specializzato | 2 | Roma |
| impressore | Specializzato | 1 | Napoli |
| *Vulcanizzatore e gommista* | Specializzato | 3 | Torino, Piacenza, Firenze |

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 2000)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . . a . . (provincia di . . .) residente a . . via . . . . .) con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 chiede di essere assunto tra il personale operaio del Ministero della difesa con la qualifica di mestiere di . . . . . ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto invalido del lavoro.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . . . ;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare qualsiasi sede fra quelle riportate nell'allegato 1. Indicare in ordine di preferenza non più di tre sedi (3).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo . . . impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Data . . .

Firma (4) . . .

---

(1) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale).

(3) L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

**(2833)**

**Assunzione senza concorso di trecento invalidi per servizio in qualità di operai del ruolo delle lavorazioni della difesa.**

a) *Notificazione.*

Si rende noto che l'Amministrazione della difesa deve provvedere all'assunzione obbligatoria di trecento invalidi per servizio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni per le qualifiche di mestiere indicate nell'annessa tabella 1.

Gli aspiranti dovranno possedere la necessaria preparazione professionale per esercitare le mansioni proprie delle qualifiche di mestiere richieste ed a tal fine saranno sottoposti ad apposita prova d'arte.

Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore a quello dei posti conferibili, la scelta degli assumendi tra coloro che hanno dimostrato di possedere la necessaria preparazione professionale verrà effettuata tenendo conto della posizione occupata dagli stessi nella graduatoria che verrà compilata sulla base dei risultati conseguiti nella suddetta prova, integrata da un colloquio.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli assumendi sarà nominata apposita commissione.

Coloro che saranno assunti verranno destinati ad una delle sedi indicate a fianco di ciascuna qualifica nella predetta tabella.

b) *Requisiti.*

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55;
godimento dei diritti politici;
cittadinanza italiana;
buona condotta;
licenza elementare;
idoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica di mestiere prescelta che verrà accertata di ufficio mediante visita medica di controllo.

L'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata alla iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti dovrano essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande, salvo quelli della disoccupazione e del limite massimo di età (55 anni) che dovranno essere posseduti al momento dell'emissione del decreto di nomina ad operaio.

La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione della prova e, comunque, dalla nomina.

c) *Presentazione delle domande.*

Gli appartenenti alla categoria degli invalidi per servizio, che aspirino ad essere assunti, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, domanda di assunzione redatta in carta da bollo da L. 2000, da compilare secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2.

L'amministrazione, allo scopo di accertare l'attualità dello interesse all'assunzione da parte degli aspiranti, non terrà in alcun conto altre domande eventualmente in precedenza prodotte alla Direzione generale per gli operai o ad altro ente dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento al presente avviso, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità:

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
domicilio;
la categoria riservataria di appartenenza (invalido per servizio);
il titolo di studio posseduto;
di essere disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione. Il candidato potrà segnalare in ordine di preferenza non più di tre sedi, fra quelle indicate nel presente avviso, nelle quali gradirebbe essere assegnato;
la qualifica di mestiere per la quale si chiede l'assunzione.

L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dagli interessati circa le sedi, solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

A pena di esclusione dalla prova d'arte la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Coloro che intendano chiedere l'assunzione per più di una qualifica di mestiere dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia menzionato più qualifiche di mestiere, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche di mestiere indicate.

L'amministrazione, nell'ipotesi che per alcune qualifiche di mestiere non pervengano sufficienti domande di appartenenti alla categoria riservataria cui i posti sono destinati, si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti disponibili agli appartenenti ad altre categorie di riservatari per i quali, per i posti della stessa qualifica, ci sia esuberanza di domande.

La facoltà predetta sarà esercitata nel limite dei posti riservati alle varie categorie, ripartendo i posti rimasti conferibili, tra gli aspiranti inseriti nelle graduatorie della stessa qualifica delle altre categorie di riservatari, di cui agli avvisi di pari data, secondo il criterio proporzionale e seguendo per ogni qualifica la relativa graduatoria.

d) *Dispersione di comunicazioni.*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità sia per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo trascritto nella domanda, sia per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

e) *Visita medica collegiale.*

Prima della nomina gli assumendi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

f) *Spese di viaggio.*

Le eventuali spese di viaggio affrontate dagli interessati per recarsi nel luogo che sarà loro indicato per sostenere la prova d'arte e l'eventuale colloquio e per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, sono a completo carico degli interessati medesimi.

Roma, addì 16 marzo 1979

*Il Ministro della difesa:* RUFFINI

TABELLA 1

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Aggiustatore-congegnatore*: | | | |
| aggiustatore meccanico | Qualificato | 7 | Malpensa-Milano, Aulla (La Spezia), Pisa, Napoli |
| compressorista | Specializzato | 1 | Fontana Liri (Frosinone) |
| meccanico | Specializzato | 1 | Firenze |
| *Aggiustatore-congegnatore*: | | | |
| preparatore di gabinetto tecnologico | Specializzato | 1 | Piacenza |
| *Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista*: | | | |
| apparecchiatore telegrafonico | Qualificato | 4 | Trieste, Campalto (Venezia), Verona, Taranto |
| meccanico per centrali telefoniche | Qualificato | 5 | Roma, Montelibretti (Roma), Taranto |
| *Armaiolo*: | | | |
| armaiolo in genere | Specializzato | 3 | Venezia, Terni |
| *Artificiere-esplosivista*: | | | |
| artificiere in genere | Specializzato | 2 | Siliqua (Nuoro), Pisa |
| *Attrezzista meccanico*: | | | |
| utensilista | Qualificato | 1 | Capodichino (Napoli) |
| *Attrezzatore navale*: | | | |
| attrezzatore navale e impiombatore di cavi | Specializzato | 2 | Venezia, Ancona |
| *Calzolaio*: | | | |
| calzolaio in genere | Qualificato | 2 | Milano, Firenze |
| *Carpentiere in ferro e metalli*: | | | |
| carpentiere in ferro e metalli in genere | Qualificato | 1 | Bologna |
| *Carpentiere in legno*: | | | |
| carpentiere in legno in genere | Qualificato | 4 | Livorno, Roma, La Maddalena (Sassari) |
| *Coloritore*: | | | |
| pittore | Specializzato | 3 | Roma |
| verniciatore a spruzzo | Qualificato | 4 | Piacenza, Livorno, Firenze, Acquasanta-Roma |
| *Conduttore di forni non elettrici* | Qualificato | 1 | Roma |
| *Conduttori di mezzi speciali*: | | | |
| con patente *C* o corrispondente patente militare | Qualificato | 1 | Monterotondo (Roma) |
| *Conduttore patentato di caldaie*: | | | |
| con certificato di 1° grado o 2° grado generale | Specializzato | 6 | Alessandria, Orvieto (Terni), Velletri (Roma), Bari, Messina |
| con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale | Qualificato | 4 | Roma, Napoli, Taranto |
| *Decoratore o imbianchino*: | | | |
| decoratore | Qualificato | 1 | Roma |
| imbianchino | Qualificato | 2 | Padova, Roma |
| *Elettricista*: | | | |
| accumulatorista | Specializzato | 1 | Treviso |
| circuitista installatore e riparatore | Specializzato | 7 | Monteu da Po (Torino), Treviso, Torino, Ancona, Pisa, Catanzaro |
| circuitista installatore e riparatore | Qualificato | 18 | Venezia, Monte Cimarone (Brescia), Orgiano (Vicenza), Pavia, Noceto (Parma), Bologna, Roma, Sabaudia (Latina), Taranto, Messina |
| elettrauto | Specializzato | 3 | Milano, Roma, Augusta (Siracusa) |
| *Elettromeccanico*: | | | |
| elettrogenista | Specializzato | 1 | Bologna |
| elettromeccanico in genere | Qualificato | 11 | Monfalcone (Gorizia), La Spezia, Firenze, Monterotondo (Roma), Roma, Acquasanta-Roma |
| *Elettronico*: | | | |
| apparecchiatore radiotelegrafico | Specializzato | 1 | Roma |
| elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma | Qualificato | 2 | Pisa |
| strumentista per apparecchi di misura di radioattività | Qualificato | 1 | Civitavecchia (Roma) |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Fabbro fucinatore e carpentiere*: | | | |
| carpentiere in ferro e metalli . . . | Qualificato | 1 | Piacenza |
| fabbro fucinatore e forgiatore . . . . . . | Specializzato | 5 | Torino, Bologna, Roma, Augusta (Siracusa), La Maddalena (Sassari) |
| *Falegname*: | | | |
| ebanista e intagliatore in legno . . . . . | Specializzato | 1 | Roma |
| falegname in genere . . | Specializzato | 24 | Malpensa (Milano), Noceto (Parma), Firenze, Ca' di Mare (La Spezia), Orte (Viterbo), Roma, Bracciano (Roma), Taranto, Nuoro |
| falegname in genere . . . . . | Qualificato | 17 | Alessandria, Bologna, La Spezia, Chieti, Civitavecchia (Roma), Grazzanise (Caserta), Capodichino (Napoli), Orgiano (Vicenza), Messina, Trapani, La Maddalena (Sassari) |
| falegname macchinista . . . | Qualificato | 5 | Milano, Pavia, Monterotondo (Roma), Pratica di Mare (Roma) |
| modellista . . . . . . | Qualificato | 2 | Venezia |
| *Fotografo*: | | | |
| operatore di microriproduttori e fotoriproduttori . | Qualificato | 5 | Roma |
| *Frigorista* . . . . . | Specializzato | 1 | Genova |
| *Idraulico-tubista* . . . . . . . | Specializzato | 14 | Venezia, Orgiano (Vicenza), Tre Cornelli (Brescia), Treviso, Malpensa (Milano), Genova, Firenze, Roma, Bari, Palesemacchie (Bari), Martinafranca (Taranto) |
| | Qualificato | 13 | Verona, Monte Mamaor (Verona), Pizzighettone (Cremona), Noceto (Parma), Alessandria, La Spezia. Augusta (Siracusa), La Maddalena (Sassari) |
| *Lamierista*: | | | |
| carrozziere . . . . . . . . | Specializzato | 1 | Augusta (Siracusa) |
| *Lavoratore arte bianca*: | | | |
| panettiere . . . . . . | Specializzato | 1 | Messina |
| *Legatore*: | | | |
| rilegatore in pelle, doratore . . . . . . . | Specializzato | 5 | Pisa, Roma, Napoli |
| tagliatore di carta e fogli plastici . . . . . . . | Specializzato | 1 | Pratica di Mare (Roma) |
| *Litografo*: | | | |
| macchinista . . . . . | Specializzato | 2 | Roma |
| varitipista . . . . . . . | Qualificato | 2 | Roma |
| *Lucidista di disegni*: | | | |
| cianografo ed eliocianografo . . . . . | Qualificato | 1 | Brindisi |
| lucidista di disegni in genere . . . . . | Specializzato | 5 | Monfalcone (Gorizia), Piacenza, Roma |
| *Macellaio* . . . . . . . . | Qualificato | 1 | La Spezia |
| *Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*: | | | |
| meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati . . | Specializzato | 8 | Montecchio Maggiore (Vicenza), Bologna, Firenze, Capo Teulada (Cagliari) |
| *Meccanico per pompe ad iniezione e per carburatori*: | | | |
| carburatorista . . . . . . . | Specializzato | 2 | Milano |
| meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori | Specializzato | 1 | Bologna |
| *Montatore di impianti oleodinamici*: | | | |
| montatore di impianti oleodinamici in genere . . | Specializzato | 1 | Bologna |
| *Motorista*: | | | |
| montatore di motore . . . . . | Specializzato | 1 | La Spezia |
| motorista in genere . . . . . . . . | Specializzato | 8 | Pizzighettone (Cremona), Taranto, Messina, Catania |
| motorista in genere . . . . . . . . . . . . | Qualificato | 3 | Gallarate (Varese), Piacenza, Firenze |
| *Muratore*: | | | |
| muratore in genere . . . . . . . . . | Specializzato | 2 | Grosseto, Napoli |
| muratore in genere . . . | Qualificato | 9 | Piacenza, Civitavecchia (Roma), Roma, Bari, Amendola (Foggia), Catania, Trapani, Nuoro, La Maddalena (Sassari) |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Operatore di macchine elettroniche:* | | | |
| operatore di macchine meccanografiche | Qualificato | 8 | Piacenza, Nettuno (Roma), Taranto |
| *Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:* | | | |
| conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche | Qualificato | 7 | Baiano di Spoleto (Perugia), Torre Annunziata (Napoli) |
| rettificatore | Qualificato | 2 | Pisa, Mungivacca (Bari) |
| tornitore in metalli | Specializzato | 6 | Pisa, La Maddalena (Sassari) |
| *Preparatore di laboratorio:* | | | |
| batteriologico | Specializzato | 1 | Torino |
| *Saldatore:* | | | |
| elettrico ed autogeno | Qualificato | 5 | Aulla (La Spezia), Pisa, Roma, Torre Annunziata (Napoli), Catania |
| *Sarto:* | | | |
| in genere | Specializzato | 3 | Milano, Firenze, Napoli |
| *Sellaio:* | | | |
| sellaio in genere | Qualificato | 2 | Roma |
| *Stagnino:* | | | |
| radiatorista | Specializzato | 1 | Roma |
| *Tappezziere:* | | | |
| materassaio | Qualificato | 2 | Milano |
| tappezziere in genere | Qualificato | 6 | Milano, Roma, Taranto, La Maddalena (Sassari) |
| *Tipografo:* | | | |
| compositore a mano | Specializzato | 3 | Roma, Napoli |
| correttore di bozze | Specializzato | 5 | Milano, Bologna, Roma |
| impressore | Specializzato | 3 | Bologna, Pisa, Roma |
| linotipista | Specializzato | 2 | Roma |
| *Vulcanizzatore e gommista* | Specializzato | 1 | Roma |

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 2000)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . via . . . . .) con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 chiede di essere assunto tra il personale operaio del Ministero della difesa con la qualifica di mestiere di . . . . . ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto invalido per causa di servizio.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . . ;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità non sanabile oppure di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare qualsiasi sede fra quelle riportate nell'allegato 1. Indicare in ordine di preferenza non più di tre sedi (3).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . . . . impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Data, . . . . .

Firma (4) . . . . .

---

(1) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale).

(3) L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

(2834)

**Assunzione senza concorso di duecento profughi in qualità di operai del ruolo delle lavorazioni della difesa**

a) *Notificazione.*

Si rende noto che l'Amministrazione della difesa deve provvedere all'assunzione obbligatoria di duecento profughi nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni per le qualifiche di mestiere indicate nell'annessa tabella 1.

Gli aspiranti dovranno possedere la necessaria preparazione professionale per esercitare le mansioni proprie delle qualifiche di mestiere richieste ed a tal fine saranno sottoposti ad apposita prova d'arte.

Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore a quello dei posti conferibili, la scelta degli assumendi tra coloro che hanno dimostrato di possedere la necessaria preparazione professionale verrà effettuata tenendo conto della posizione occupata dagli stessi nella graduatoria che verrà compilata sulla base dei risultati conseguiti nella suddetta prova, integrata da un colloquio.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli assumendi sarà nominata apposita commissione.

Coloro che saranno assunti verranno destinati ad una delle sedi indicate a fianco di ciascuna qualifica nella predetta tabella.

b) *Requisiti.*

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55;

godimento dei diritti politici;

cittadinanza italiana;

buona condotta;

licenza elementare;

idoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica di mestiere prescelta che verrà accertata di ufficio mediante visita medica di controllo.

L'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata alla iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande, salvo quelli della disoccupazione e del limite massimo di età (55 anni) che dovranno essere posseduti al momento dell'emissione del decreto di nomina ad operaio.

La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dalla prova e, comunque, dalla nomina.

c) *Presentazione delle domande.*

Gli appartenenti alla categoria dei profughi, che aspirino ad essere assunti, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, domanda di assunzione redatta in carta da bollo da L. 2000, da compilare secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2.

L'amministrazione, allo scopo di accertare l'attualità dell'interesse all'assunzione da parte degli aspiranti, non terra in alcun conto altre domande eventualmente in precedenza prodotte alla Direzione generale per gli operai o ad altro ente dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento al presente avviso, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

domicilio;

la categoria riservataria di appartenenza (profugo);

il titolo di studio posseduto;

di essere disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione. Il candidato potrà segnalare in ordine di preferenza non più di tre sedi, fra quelle indicate nel presente avviso, nelle quali gradirebbe essere assegnato;

la qualifica di mestiere per la quale si chiede l'assunzione.

L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dagli interessati circa le sedi, solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

A pena di esclusione dalla prova d'arte la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Coloro che intendano chiedere l'assunzione per più di una qualifica di mestiere dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia menzionato più qualifiche di mestiere, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche di mestiere indicate.

L'amministrazione, nell'ipotesi che per alcune qualifiche di mestiere non pervengano sufficienti domande di appartenenti alla categoria riservataria cui i posti sono destinati, si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti disponibili agli appartenenti ad altre categorie di riservatari per i quali, per i posti della stessa qualifica, ci sia esuberanza di domande.

La facoltà predetta sarà esercitata nel limite dei posti riservati alle varie categorie, ripartendo i posti rimasti conferibili, tra gli aspiranti inseriti nelle graduatorie della stessa qualifica delle altre categorie di riservatari, di cui agli avvisi di pari data, secondo il criterio proporzionale e seguendo per ogni qualifica la relativa graduatoria.

d) *Dispersione di comunicazioni.*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità sia per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo trascritto nella domanda, sia per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

e) *Visita medica collegiale.*

Prima della nomina gli assumendi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

f) *Spese di viaggio.*

Le eventuali spese di viaggio affrontate dagli interessati per recarsi nel luogo che sarà loro indicato per sostenere la prova d'arte e l'eventuale colloquio e per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, sono a completo carico degli interessati medesimi.

Roma, addì 16 marzo 1979

*Il Ministro della difesa:* RUFFINI

TABELLA 1

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Aggiustatore-congegnatore:* | | | |
| aggiustatore meccanico | Qualificato | 17 | Monfalcone (Gorizia), Istrana (Treviso), Padova, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma |
| compressorista | Specializzato | 1 | Fontana Liri (Frosinone) |
| congegnatore di precisione | Specializzato | 5 | Trieste, Milano, Roma |
| congegnatore meccanico | Qualificato | 4 | Roma, La Maddalena (Sassari) |
| montatore di macchine | Specializzato | 8 | Monfalcone (Gorizia), Milano, Torino |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista*: | | | |
| apparecchiatore telegrafonico | Qualificato | 2 | Livorno, La Comina (Venezia) |
| apparecchiatore telescriventista | Qualificato | 4 | Trieste, La Comina (Venezia), Roma |
| meccanico per centrali telefoniche | Qualificato | 1 | Roma |
| *Armaiolo*: | | | |
| armaiolo in genere | Specializzato | 3 | Alessandria, Terni |
| armaiolo per balipedio | Qualificato | 2 | Acquasanta-Roma |
| *Attrezzista meccanico*: | | | |
| pantografista | Specializzato | 1 | Roma |
| *Coibentatore* | Specializzato | 1 | Fontana Liri (Frosinone) |
| *Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati e loro complessi*: | | | |
| collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati in genere | Qualificato | 2 | Milano |
| *Coloritore*: | | | |
| pittore | Specializzato | 4 | Firenze, Roma |
| verniciatore a spruzzo | Qualificato | 1 | Roma |
| *Conduttori di mezzi speciali*: | | | |
| con patente *C* o corrispondente patente militare | Qualificato | 12 | Monfalcone (Gorizia), La Spezia, Aulla (La Spezia), Ancona, Messina, Augusta (Siracusa) |
| di sollevamento, trasporto e carico, etc. | Qualificato | 2 | Ancona, Nettuno (Roma) |
| *Conduttore di mezzi speciali con patente* D *ed* E *o corrispondenti patenti militari* | Specializzato | 2 | Piacenza, Roma |
| *Conduttore patentato di caldaie*: | | | |
| con certificato di 1° grado o 2° grado generale | Specializzato | 3 | Milano, Ischia (Napoli) |
| con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale | Qualificato | 2 | Roma |
| *Cordaio* | Specializzato | 1 | Pizzighettone (Cremona) |
| *Decoratore o imbianchino*: | | | |
| imbianchino | Qualificato | 3 | Linate-Milano, Firenze |
| *Elettricista*: | | | |
| accumulatorista | Specializzato | 1 | Verona |
| bobinatore | Qualificato | 1 | Roma |
| circuitista installatore e riparatore | Specializzato | 9 | Piacenza, Milano, Firenze, Roma, Cagliari, Messina |
| circuitista installatore e riparatore | Qualificato | 1 | Capua (Caserta) |
| elettrauto | Specializzato | 3 | Linate-Milano, Nettuno (Roma), Gioia del Colle (Bari) |
| magnetista | Qualificato | 1 | Treviso |
| *Elettromeccanico*: | | | |
| elettromeccanico in genere | Qualificato | 6 | Trieste, Milano, Ancona, Roma |
| *Elettronico*: | | | |
| collaudatore elettronico | Specializzato | 4 | Monfalcone (Gorizia), Milano, Roma |
| elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma | Qualificato | 2 | Pisa |
| *Elicista aeronautico* | Qualificato | 1 | Ciampino (Roma) |
| *Fabbro fucinatore e carpentiere*: | | | |
| calderaio e calderaio fucinatore | Specializzato | 1 | Piacenza |
| fabbro fucinatore e forgiatore | Specializzato | 1 | Caserta |
| *Falegname*: | | | |
| falegname in genere | Specializzato | 3 | Volpago del Montello (Treviso), Monte Cimarone (Brescia), Bologna |
| falegname in genere | Qualificato | 5 | Milano, Tre Cornelli (Brescia), Genova, Roma |
| *Frigorista* | Specializzato | 2 | Roma, Napoli |
| *Fotografo*: | | | |
| operatore di microriproduttori e fotoriproduttori | Qualificato | 1 | Roma |
| operatore stampatore a gelatina | Qualificato | 1 | Roma |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Idraulico-tubista* | Specializzato | 7 | Godiasco (Pavia), Milano, Roma, Fontana Liri (Frosinone), Bari, Gioia del Colle (Bari) |
| | Qualificato | 1 | Civitavecchia (Roma) |
| *Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili* | Qualificato | 2 | Cambiano (Torino), Monteu da Po (Torino) |
| *Lamierista*: | | | |
| battilamiera | Specializzato | 2 | Firenze, Roma |
| carrozziere | Specializzato | 2 | Firenze, Pratica di Mare (Roma) |
| *Litografo*: | | | |
| macchinista | Specializzato | 1 | Roma |
| *Lucidista di disegni*: | | | |
| lucidista di disegni in genere | Specializzato | 2 | Roma, Pratica di Mare (Roma) |
| *Macellaio* | Qualificato | 4 | Bolzano, Genova, Roma, Napoli |
| *Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*: | | | |
| cambista differenziatore | Qualificato | 1 | Villa Vicentina (Udine) |
| meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati | Specializzato | 5 | Cambiano (Torino), Firenze, Pratica di Mare (Roma), Cagliari, Nuoro |
| *Meccanico per macchine speciali*: | | | |
| meccanico aggiustatore di macchine per sartoria, calzature e varie del servizio di commissariato | Specializzato | 1 | Torino |
| *Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori*: | | | |
| meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori | Specializzato | 1 | Verona |
| *Motorista*: | | | |
| montatore di motore | Specializzato | 5 | Milano, Ancona, Nuoro |
| motorista in genere | Specializzato | 3 | Milano, Roma |
| *Muratore*: | | | |
| muratore in genere | Specializzato | 5 | Torino, Bologna, Firenze, Fontana Liri (Frosinone), Palese Macchie (Bari) |
| muratore in genere | Qualificato | 5 | Genova, Pisa, Roma |
| *Operaio chimico*: | | | |
| preparatore di laboratorio chimico | Qualificato | 1 | Messina |
| *Operatore di macchine elettroniche*: | | | |
| operatore di macchine meccanografiche | Qualificato | 8 | Bologna, La Spezia, Firenze, Roma |
| *Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*: | | | |
| tornitore in metalli | Specializzato | 2 | La Spezia |
| *Preparatore di laboratorio*: | | | |
| biologico | Qualificato | 1 | Messina |
| *Saldatore*: | | | |
| elettrico ed autogeno | Qualificato | 9 | Monfalcone (Gorizia), Bologna, La Spezia, Livorno, La Maddalena (Sassari) |
| *Sarto*: | | | |
| tagliatore | Specializzato | 1 | Chieri (Torino) |
| *Stagnino*: | | | |
| lattoniere | Specializzato | 1 | Civitavecchia (Roma) |
| radiatorista | Specializzato | 1 | Firenze |
| *Tappezziere*: | | | |
| tappezziere per auto | Qualificato | 1 | Bari |
| *Tipografo*: | | | |
| correttore di bozze | Specializzato | 2 | Roma |
| impressore | Specializzato | 1 | Roma |
| *Vulcanizzatore e gommista* | Specializzato | 1 | Nettuno (Roma) |

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 2000)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai* - 2ª *Divisione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . a . . . . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . . . via . . . . . .) con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 chiede di essere assunto tra il personale operaio del Ministero della difesa con la qualifica di mestiere di . . . . . . ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto profugo.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . .,

di essere in possesso del titolo di studio di . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare qualsiasi sede fra quelle riportate nell'allegato 1. Indicare in ordine di preferenza non più di tre sedi (3).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo . impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Data, . .

Firma (4) .

---

(1) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale).

(3) L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

**(2835)**

### Assunzione senza concorso di cento orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro (ed equiparati) in qualità di operai del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali della difesa.

a) *Notificazione.*

Si rende noto che l'Amministrazione della difesa deve provvedere all'assunzione obbligatoria di cento orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro (ed equiparati) nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni e nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali per le qualifiche di mestiere indicate nell'annessa tabella 1.

Gli aspiranti dovranno possedere la necessaria preparazione professionale per esercitare le mansioni proprie delle qualifiche di mestiere richieste ed a tal fine saranno sottoposti ad apposita prova d'arte.

Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore a quello dei posti conferibili, la scelta degli assumendi tra coloro che hanno dimostrato di possedere la necessaria preparazione professionale verrà effettuata tenendo conto della posizione occupata dagli stessi nella graduatoria che verrà compilata sulla base dei risultati conseguiti nella suddetta prova, integrata da un colloquio.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli assumendi sarà nominata apposita commissione.

Coloro che saranno assunti verranno destinati ad una delle sedi indicate a fianco di ciascuna qualifica nella predetta tabella.

b) *Requisiti.*

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55;

godimento dei diritti politici;

cittadinanza italiana;

buona condotta;

licenza elementare;

idoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica di mestiere prescelta che verrà accertata di ufficio mediante visita medica di controllo.

L'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata alla iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande, salvo quelli della disoccupazione e del limite massimo di età (55 anni) che dovranno essere posseduti al momento dell'emissione del decreto di nomina ad operaio.

La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dalla prova e, comunque, dalla nomina.

c) *Presentazione delle domande.*

Gli appartenenti alla categoria degli orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro (ed equiparati), che aspirino ad essere assunti, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, domanda di assunzione redatta in carta da bollo da L. 2000, da compilare secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2.

L'amministrazione, allo scopo di accertare l'attualità dell'interesse all'assunzione da parte degli aspiranti, non terrà in alcun conto altre domande eventualmente in precedenza prodotte alla Direzione generale per gli operai o ad altro ente dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento al presente avviso, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

domicilio;

la categoria riservataria di appartenenza (orfano o vedova di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro - ed equiparati);

il titolo di studio posseduto;

di essere disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione. Il candidato potrà segnalare in ordine di preferenza non più di tre sedi, fra quelle indicate nel presente avviso, nelle quali gradirebbe essere assegnato;

la qualifica di mestiere per la quale si chiede l'assunzione.

L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dagli interessati circa le sedi, solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

A pena di esclusione dalla prova d'arte la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Coloro che intendano chiedere l'assunzione per più di una qualifica di mestiere dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia menzionato più qualifiche di mestiere, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche di mestiere indicate.

L'amministrazione, nell'ipotesi che per alcune qualifiche di mestiere non pervengano sufficienti domande di appartenenti alla categoria riservataria cui i posti sono destinati, si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti disponibili agli appartenenti ad altre categorie di riservatari per i quali, per i posti della stessa qualifica, ci sia esuberanza di domande.

La facoltà predetta sarà esercitata nel limite dei posti riservati alle varie categorie, ripartendo i posti rimasti conferibili, tra gli aspiranti inseriti nelle graduatorie della stessa qualifica delle altre categorie di riservatari, di cui agli avvisi di pari data, secondo un criterio proporzionale e seguendo per ogni qualifica la relativa graduatoria.

d) *Dispersione di comunicazioni.*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità sia per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo trascritto nella domanda, sia per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

e) *Visita medica collegiale.*

Prima della nomina gli assumendi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

f) *Spese di viaggio.*

Le eventuali spese di viaggio affrontate dagli interessati per recarsi nel luogo che sarà loro indicato per sostenere la prova d'arte e l'eventuale colloquio e per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, sono a completo carico degli interessati medesimi.

Roma, addì 16 marzo 1979

*Il Ministro della difesa*: RUFFINI

TABELLA 1

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Aggiustatore-congegnatore*: | | | |
| aggiustatore meccanico | Qualificato | 4 | Pavia, Roma, Napoli |
| congegnatore di precisione | Specializzato | 2 | Firenze |
| meccanico | Specializzato | 1 | Firenze |
| *Armaiolo*: | | | |
| armaiolo in genere | Specializzato | 1 | Terni |
| *Carpentiere in ferro e metalli*: | | | |
| carpentiere in ferro e metalli in genere | Qualificato | 3 | Milano, Genova |
| *Coloritore*: | | | |
| verniciatore a spruzzo | Qualificato | 3 | Bolzano, Baiano di Spoleto (Perugia), Nuoro |
| *Conduttore di gru e carri ponte* | Specializzato | 1 | Villa Vicentina (Udine) |
| *Conduttore di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 60 kW* | Specializzato | 1 | Valeggio sul Mincio (Verona) |
| *Conduttori di mezzi speciali*: | | | |
| con patente *C* o corrispondente patente militare | Qualificato | 7 | Milano, Torino, Genova, Aulla (La Spezia), La Maddalena (Sassari) |
| di sollevamento, trasporto e carico, etc. | Qualificato | 2 | Taranto |
| *Conduttore di mezzi speciali con patente* D *ed* E *o corrispondenti patenti militari* | Specializzato | 3 | Taranto |
| *Conduttore patentato di caldaie*: | | | |
| con certificato di 1° grado o 2° grado generale | Specializzato | 5 | Belluno, Firenze, Palermo |
| *Elettricista*: | | | |
| accumulatorista | Specializzato | 1 | Roma |
| circuitista installatore e riparatore | Specializzato | 2 | Bolzano, Capo Teulada (Cagliari) |
| circuitista installatore e riparatore | Qualificato | 1 | Alessandria |
| elettrogenista | Specializzato | 3 | Pisa |
| *Elettromeccanico*: | | | |
| elettromeccanico in genere | Qualificato | 1 | Firenze |
| *Elettronico*: | | | |
| elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma | Qualificato | 2 | Roma |
| *Famiglio* | Comune | 1 | Milano |
| *Fotografo*: | | | |
| operatore stampatore a gelatina | Qualificato | 1 | Roma |
| *Idraulico-tubista* | Qualificato | 2 | Firenze, Roma |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Lamierista*: | | | |
| battilamiera | Specializzato | 2 | Milano, Roma |
| carrozziere | Specializzato | 1 | Firenze |
| *Legatore*: | | | |
| tagliatore di carta e fogli plastici | Specializzato | 1 | Roma |
| *Litografo*: | | | |
| varitipista | Qualificato | 1 | Roma |
| *Lucidista di disegni*: | | | |
| cianografo ed eliocianografo | Qualificato | 2 | Milano, Napoli |
| lucidista di disegni in genere | Specializzato | 6 | Roma, Ciampino (Roma), Bari |
| *Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*: | | | |
| meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati | Specializzato | 1 | Bologna |
| *Muratore*: | | | |
| muratore in genere | Specializzato | 1 | Firenze |
| muratore in genere | Qualificato | 1 | Cagliari |
| *Operaio chimico*: | | | |
| preparatore di laboratorio chimico | Qualificato | 1 | Chieri (Torino) |
| *Operatore di macchine elettroniche*: | | | |
| operatore di macchine meccanografiche | Qualificato | 6 | Torino, Bologna, La Spezia, Firenze, Roma |
| *Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*: | | | |
| alesatore | Qualificato | 1 | Milano |
| *Palombaro*: | | | |
| palombaro in genere | Qualificato | 8 | Taranto, Brindisi, Messina, Augusta (Siracusa) |
| *Preparatore di laboratorio*: | | | |
| biologico | Qualificato | 1 | Civitavecchia (Roma) |
| *Saldatore*: | | | |
| elettrico ed autogeno | Qualificato | 1 | Roma |
| *Sarto*: | | | |
| in genere | Specializzato | 11 | Torino, Gallarate (Varese), Piacenza, Roma, Fontana Liri (Frosinone), Augusta (Siracusa), La Maddalena (Sassari) |
| per paracadute | Specializzato | 2 | Ghedi (Brescia), Cameri (Novara) |
| *Stagnino*: | | | |
| lattoniere | Specializzato | 1 | Civitavecchia (Roma) |
| *Tappezziere*: | | | |
| tappezziere in genere | Qualificato | 2 | Roma, La Maddalena (Sassari) |
| *Tipografo*: | | | |
| compositore a mano | Specializzato | 1 | Roma |
| correttore di bozze | Specializzato | 1 | Roma |
| impressore | Specializzato | 1 | Roma |

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 2000)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . . (provincia di . .) residente a . . via . .) con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 chiede di essere assunto tra il personale operaio del Ministero della difesa con la qualifica di mestiere di . . . ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto orfano o vedova (ed equiparati) di guerra o per servizio o per lavoro.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . . . ;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare qualsiasi sede fra quelle riportate nell'allegato 1. Indicare in ordine di preferenza non più di tre sedi (3).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo . . impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Data, . .

Firma (4) . . . .

---

(1) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale).

(3) L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

(2836)

**Assunzione senza concorso di cento sordomuti in qualità di operai del ruolo delle lavorazioni della difesa**

a) *Notificazione.*

Si rende noto che l'Amministrazione della difesa deve provvedere all'assunzione obbligatoria di cento sordomuti nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni per le qualifiche di mestiere indicate nell'annessa tabella 1.

Gli aspiranti dovranno possedere la necessaria preparazione professionale per esercitare le mansioni proprie delle qualifiche di mestiere richieste ed a tal fine saranno sottoposti ad apposita prova d'arte.

Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore a quello dei posti conferibili, la scelta degli assumendi tra coloro che hanno dimostrato di possedere la necessaria preparazione professionale verrà effettuata tenendo conto della posizione occupata dagli stessi nella graduatoria che verrà compilata sulla base dei risultati conseguiti nella suddetta prova, integrata da un colloquio.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli assumendi sarà nominata apposita commissione.

Coloro che saranno assunti verranno destinati ad una delle sedi indicate a fianco di ciascuna qualifica nella predetta tabella.

b) *Requisiti.*

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55;
godimento dei diritti politici;
cittadinanza italiana;
buona condotta;
licenza elementare;
idoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica di mestiere prescelta che verrà accertata di ufficio mediante visita medica di controllo.

L'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata alla iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande, salvo quelli della disoccupazione e del limite massimo di età (55 anni) che dovranno essere posseduti al momento dell'emissione del decreto di nomina ad operaio.

La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dalla prova e, comunque, dalla nomina.

c) *Presentazione delle domande.*

Gli appartenenti alla categoria dei sordomuti, che aspirino ad essere assunti, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, domanda di assunzione redatta in carta da bollo da L. 2000, da compilare secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2.

L'amministrazione, allo scopo di accertare l'attualità dell'interesse all'assunzione da parte degli aspiranti, non terrà in alcun conto altre domande eventualmente in precedenza prodotte alla Direzione generale per gli operai o ad altro ente dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento al presente avviso, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità:

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
domicilio;
la categoria riservataria di appartenenza (sordomuto);
il titolo di studio posseduto;
di essere disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione. Il candidato potrà segnalare in ordine di preferenza non più di tre sedi, fra quelle indicate nel presente avviso, nelle quali gradirebbe essere assegnato;
la qualifica di mestiere per la quale si chiede l'assunzione.

L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dagli interessati circa le sedi, solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

A pena di esclusione dalla prova d'arte la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Coloro che intendano chiedere l'assunzione per più di una qualifica di mestiere dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia menzionato più qualifiche di mestiere, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche di mestiere indicate.

L'amministrazione, nell'ipotesi che per alcune qualifiche di mestiere non pervengano sufficienti domande di appartenenti alla categoria riservataria cui i posti sono destinati, si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti disponibili agli appartenenti ad altre categorie di riservatari per i quali, per i posti della stessa qualifica, ci sia esuberanza di domande.

La facoltà predetta sarà esercitata nel limite dei posti riservati alle varie categorie, ripartendo i posti rimasti conferibili, tra gli aspiranti inseriti nelle graduatorie della stessa qualifica delle altre categorie di riservatari, di cui agli avvisi di pari data, secondo un criterio proporzionale e seguendo per ogni qualifica la relativa graduatoria.

d) *Dispersione di comunicazioni.*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità sia per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo trascritto nella domanda, sia per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

e) *Visita medica collegiale.*

Prima della nomina gli assumendi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

f) *Spese di viaggio.*

Le eventuali spese di viaggio affrontate dagli interessati per recarsi nel luogo che sarà loro indicato per sostenere la prova d'arte e l'eventuale colloquio e per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, sono a completo carico degli interessati medesimi.

Roma, addì 16 marzo 1979

*Il Ministro della difesa*: RUFFINI

TABELLA 1

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Aggiustatore-congegnatore*: | | | |
| montatore di fari | Specializzato | 1 | Taranto |
| *Bandieraio* | Qualificato | 2 | Taranto |
| *Carpentiere in ferro e metalli*: | | | |
| carpentiere in ferro e metalli in genere | Qualificato | 1 | Forlì |
| *Coloritore*: | | | |
| pittore | Specializzato | 3 | Venezia, La Spezia |
| verniciatore a spruzzo | Qualificato | 2 | Palermo |
| *Decoratore o imbianchino*: | | | |
| imbianchino | Qualificato | 4 | Udine, Venezia, Livorno, Nuoro |
| *Elettricista*: | | | |
| circuitista installatore e riparatore | Specializzato | 2 | Cagliari |
| circuitista installatore e riparatore | Qualificato | 1 | Padova |
| magnetista | Qualificato | 1 | Verona |
| *Elettromeccanico*: | | | |
| elettromeccanico in genere | Qualificato | 1 | Pisa |
| *Elettronico*: | | | |
| elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma | Qualificato | 1 | Pisa |
| *Falegname*: | | | |
| astucciaio | Specializzato | 1 | Roma |
| falegname in genere | Specializzato | 9 | Torino, Milano, Padova, Roma, Fontana Liri (Frosinone), Palese Macchie (Bari), Bari, Brindisi |
| falegname in genere | Qualificato | 4 | Bologna, Forlì, Genova |
| lucidatore di mobili | Specializzato | 2 | Roma |
| modellista | Qualificato | 2 | Roma |
| *Fotografo*: | | | |
| operatore stampatore a gelatina | Qualificato | 1 | Roma |
| *Idraulico-tubista* | Specializzato | 2 | Torino, Roma |
| *Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili* | Qualificato | 1 | Godiasco (Pavia) |
| *Lavoratore arte bianca*: | | | |
| panettiere | Specializzato | 2 | La Spezia |
| *Legatore*: | | | |
| rilegatore in pelle, decoratore | Specializzato | 6 | Genova, Roma |
| *Litografo*: | | | |
| trasportatore | Qualificato | 2 | Bari, Martina Franca (Taranto) |
| *Lucidista di disegni*: | | | |
| cianografo ed eliocianografo | Qualificato | 1 | Milano |
| lucidista di disegni in genere | Specializzato | 5 | Genova, Pratica di Mare (Roma) |
| *Macellaio* | Qualificato | 1 | Bari |
| *Muratore*: | | | |
| muratore in genere | Specializzato | 13 | Piacenza, Noceto (Parma), Aulla (La Spezia), La Spezia, Livorno, Firenze |
| muratore in genere | Qualificato | 9 | Pavia, Bologna, Taranto, Brindisi, La Maddalena (Sassari) |
| *Operatore di macchine elettroniche*: | | | |
| operatore di macchine meccanografiche | Qualificato | 1 | Piacenza |
| *Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*: | | | |
| conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche | Qualificato | 1 | Capua (Caserta) |
| rettificatore | Qualificato | 1 | Milano |
| tornitore in metalli | Specializzato | 1 | Milano |
| *Sarto*: | | | |
| in genere | Specializzato | 1 | Roma |
| *Sellaio*: | | | |
| sellaio in genere | Qualificato | 2 | Pinerolo (Torino), Piacenza |

| QUALIFICA DI MESTIERE | Categoria | Numero dei posti | Sedi di servizio presso cui, di massima, è prevista l'assegnazione degli assunti |
|---|---|---|---|
| *Tappezziere*: | | | |
| tappezziere in genere | Qualificato | 1 | Civitavecchia Roma) |
| materassaio | Qualificato | 1 | Bolzano |
| *Tipografo*: | | | |
| correttore di bozze | Specializzato | 1 | Milano |
| impressore | Specializzato | 1 | Civitavecchia (Roma) |
| linotipista | Specializzato | 1 | Civitavecchia (Roma) |
| monotipista tastierista | Qualificato | 1 | Viterbo |
| *Velaio* | Qualificato | 6 | La Spezia, Taranto |
| *Vulcanizzatore e gommista* | Specializzato | 1 | Cambiano (Torino) |

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 2000)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 2ª Divisione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato il . a . . . . . (provincia di . . .) residente a . . . . via . . . . ., con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 chiede di essere assunto tra il personale operaio del Ministero della difesa con la qualifica di mestiere di . . . . ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto sordomuto.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . .;

di essere in possesso del titolo di studio di . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare qualsiasi sede fra quelle riportate nell'allegato 1. Indicare in ordine di preferenza non più di tre sedi (3).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo . . impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Data, . . . .

Firma (4) . . . . . . .

(1) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale).

(3) L'amministrazione terrà conto delle preferenze espresse solo compatibilmente con le esigenze lavorative degli enti dipendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato

(2837)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato che nel ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono disponibili ventisette posti, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di vice direttori di ragioneria presso l'amministrazione scolastica periferica, data la perdurante carenza di tale personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a ventisette posti di vice direttore di ragioneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I ventisette posti messi a concorso sono ripartiti fra gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica nel seguente modo:

| | |
|---|---|
| regione Piemonte | posti 7 |
| regione Lombardia | » 6 |
| regione Veneto | » 6 |
| regione Toscana | » 4 |
| regione Sardegna | » 4 |

Ai fini dell'assegnazione delle sedi le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsti per ciascuna delle regioni sopra indicate.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

*C*) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Buona condotta civile e morale.

*F*) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego, mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

*g*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

*l*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*m*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto, dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, copia dello stato matricolare del servizio civile, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e sulle seguenti:

1) diritto privato;
2) scienza delle finanze;
3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1979 sarà data comunicazione dei giorni, dei locali e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 7) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dall'art. 16 e dall'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa e da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

### Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

### Art. 16.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; al termine i vincitori, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196. Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza e dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

*Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1979
*Registro n.* 14 *Istruzione, foglio n.* 372

---

ALLEGATO

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I* - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . n. . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . . il . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . . . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, . . . . . .

Firma (5) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

**(2981)**

**Concorso ad otto posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Pavia**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Pavia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni uinversitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

**(3123)**

**Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

*Facoltà di ingegneria:*

Istituto di elettronica ed automatica . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame seguiranno il seguente calendario:

1ª prova scritta: 2 maggio 1979, ore 9, presso la facoltà di ingegneria via della Montagnola n. 30, Ancona;

2ª prova scritta: 3 maggio 1979, ore 9, stessa sede della 1ª prova;

3ª prova pratica con relazione scritta: 4 maggio 1979, ore 9, stessa sede della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

**(3124)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.**

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1979, avranno luogo nei giorni 24 e 25 maggio 1979.

I candidati dovranno presentarsi a Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8.

**(2831)**

# OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente laboratorista;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Omero (Teramo).

**(988/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto laboratorista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Omero (Teramo).

**(989/S)**

# OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ematologia;

due posti di assistente di immunoematologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(996/S)**

## OSPEDALE « L. VIARANA » DI BESANA BRIANZA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

**(995/S)**

## OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

**(998/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI LUNGRO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

**(999/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

**(987/S)**

## OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale dell'ente in Subiaco (Roma).

**(1027/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario anestesista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro).

**(997/S)**

## OSPEDALE DI LUCCA

**Concorso a tre posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(1009/S)

## ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(993/S)

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

**Concorso ad un posto di aiuto del centro di cardioreumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro di cardioreumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(979/S)

## OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pneumotisiologo;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(985/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790900)